

# REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VICENZA

## COMUNE DI TRISSINO

### IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI IN COMUNE DI TRISSINO (VI)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA

DOMANDA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

*Elaborato*



### STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

*Data emissione*

Settembre 2015

*Revisione*

01

*Scala*

---

*I Progettisti*



**Studio di Ingegneria**  
**ing. FAGGION DORIANO**  
**geom. ZULPO SILVANO**  
Via Stazione 56 int. 8 - 36070 Trissino (Vi) Italia  
Tel. 0445 490491 (2 linee r.a.) Fax. 0445 498840  
e-mail: info@faggionzulpo.it



**DOTT. Carlo Klaudatos**  
Via Divisione Julia, 21 - 36078 Valdagno (Vi) Italia  
Cel 347 9040141  
e-mail: klaudatos@gmail.com

*Il Committente*

**Ditta F.B.P.**  
**di Turcato Francesco & Figli SNC**  
Via Vicenza - 36070 Trissino (VI)  
Tel. 0445 491390 Fax 0445 498721  
Part. IVA: 02430610242  
Reg. Imp. 31282 VI 116  
R.E.A. 230345



# Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO</b>	<b>4</b>
<b>1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI</b>	<b>4</b>
1.1.1 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152	5
1.1.2 LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10	9
1.1.3 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 1999, N. 1624	10
1.1.4 LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3	11
1.1.5 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 26 SETTEMBRE 2006, N. 2966	11
1.1.6 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 242	12
1.1.7 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 1543	13
1.1.8 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 28 AGOSTO 2012, N. 1773	14
1.1.9 DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22	16
1.1.10 DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998	16
1.1.11 DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 2721	16
<b>1.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE</b>	<b>18</b>
1.2.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI	18
1.2.2 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA	24
1.2.3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	25
1.2.4 PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME BRENTA- BACCHIGLIONE	27
<b>1.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>	<b>30</b>
1.3.1 P.T.R.C. – PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO	30
1.3.2 P.T.C.P. – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VICENZA	35
1.3.2.1 Tavola 1 1 B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	36
1.3.2.2 Tavola 2 1 B – Carta della Fragilità	37
1.3.2.3 Tavola 3 1 B – Sistema Ambientale	38
1.3.2.4 Tavola 4 1 B – Sistema Insediativo Infrastrutturale	39
1.3.2.5 Tavola 5 1 B – Sistema del Paesaggio	41
1.3.3 PIANO REGOLATORE COMUNALE (P.R.C.) COMUNE DI TRISSINO	42
1.3.3.1 P.A.T. Comune di Trissino	44
1.3.3.2 P.I. Comune di Trissino	50
1.3.3.3 P.C.C.A. Comune di Trissino	51
1.3.3.4 Zonizzazione sismica	52
<b>2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE</b>	<b>55</b>
<b>2.1 INQUADRAMENTO DEL SITO</b>	<b>55</b>
<b>2.2 PROGETTO – IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI</b>	<b>58</b>
2.2.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE	60
2.2.2 TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DI RIFIUTI OGGETTO DI RECUPERO	61

2.2.3	PRODUZIONE DI RIFIUTI	61
2.2.4	DESCRIZIONE IMPIANTO	62
2.2.5	MONITORAGGIO AMBIENTALE	62
<b>3</b>	<b>QUADRO PROGRAMMATICO AMBIENTALE</b>	<b>63</b>
<b>3.1</b>	<b>LO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE</b>	<b>63</b>
3.1.1	ARIA	63
3.1.2	CLIMA	65
3.1.3	ACQUA	67
3.1.4	SUOLO E SOTTOSUOLO	72
3.1.5	BIODIVERSITÀ	79
3.1.6	CRITICITÀ	83
<b>3.2</b>	<b>VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E MITIGAZIONI</b>	<b>87</b>
3.2.1	ARIA	87
3.2.2	CLIMA	89
3.2.3	ACQUA	90
3.2.4	SUOLO E SOTTOSUOLO	90
3.2.5	BIODIVERSITÀ	90
3.2.6	CRITICITÀ	93
<b>4</b>	<b>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ</b>	<b>95</b>
4.1	DGRV 1624/1999	95
4.2	ART. 20 D. LGS. 152/2006	96
4.3	V.INC.A.	98
4.4	DGR LOMBARDIA 6-49226/2000	99
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>104</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>105</b>
	<b>ALLEGATO 1 - LEGENDE TAVOLE PTCP VICENZA</b>	<b>106</b>

## INTRODUZIONE

---

La ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli**, committente, con sede in via Vicenza, 28 a Trissino (VI), si occupa di lavori di movimentazione terra e costruzioni edili in genere, ed intende realizzare nella propria sede di Via della Stampa a Trissino un impianto di recupero di rifiuti inerti. A tal proposito ha incaricato il sottoscritto, dott. Carlo Klaudatos, a redigere il presente studio preliminare ambientale così come previsto dalla vigente normativa in materia ambientale per lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Nel presente documento (REV 01) sono riportate in colore diverso (rosso) le integrazioni effettuate a seguito di quanto richiesto ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.. Tali integrazioni sono state richieste in data 10 settembre 2015 con comunicazione Prot. 60758 a seguito della seduta del 09 settembre 2015.

# 1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

## 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI

Nell'ambito di processi decisionali pubblici, la possibilità di prevedere e correggere eventuali pressioni ambientali che progetti, piani e programmi esercitano sull'ambiente, è garanzia di uno sviluppo territoriale sostenibile con la crescita dell'attività antropica.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è da subito strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne in seguito le conseguenze.

La procedura di verifica di assoggettabilità (screening) a VIA è quella procedura preliminare che ha lo scopo di verificare se il progetto in esame, in questo caso l'attività di recupero di rifiuti inerti da parte della ditta F.B.P. che intende attivare nella proprie sede in Comune di Trissino, ha possibili impatti ambientali negativi e significativi sull'ambiente. Tale procedura è disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs. 152 del 2006.

Per la redazione del presente lavoro sono stati considerati tutti i riferimenti nazionali e regionali di seguito riportati:

D. Lgs. 152/2006	<i>"Norme in materia ambientale"</i>
L.R. 10/1999	<i>"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale"</i>
D.G.R.V. 1624/1999	<i>"Modalità e criteri di attuazione della procedura di V.I.A."</i>
L.R. 3/2010	<i>"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"</i>
D.G.R.V. 2966/2006	<i>"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti – Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto"</i>
D.G.R.V. 242/2010	<i>"Indicazioni operative su Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC), Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS)"</i>
D.G.R.V. 1543/2012	<i>"Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti"</i>
D.G.R.V. 1773/2012	<i>"Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione"</i>
D. Lgs. 22/1997	<i>"Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. 'Decreto Ronchi' "</i>
D.M. 5 febbraio 1998	<i>"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"</i>

### **1.1.1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, impropriamente definito, in varie sedi e in varie fonti, come *“Testo Unico Ambientale”* o, ancor peggio, *“Codice dell’Ambiente”*. L’origine di tale provvedimento normativo, destinato a modificare ampiamente non solo la normativa ma anche alcune dinamiche ormai consolidate sul terreno del diritto ambientale, prende le mosse dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 *“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”*, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 e, pertanto, in vigore dall’11 gennaio 2005.

Con questo provvedimento si vuole semplificare, razionalizzare, coordinare e rendere più chiara la legislazione ambientale per quanto riguarda la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela e la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti e delle bonifiche, la tutela dell’aria e la riduzione dell’inquinamento, e il danno ambientale.

La **PARTI SECONDA** del decreto indica le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). A tal proposito c’è l’integrale recepimento di quattro direttive europee (2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE e 2008/1/CE) e la scansione puntuale dei procedimenti di VIA per garantire il completamento di tutte le procedure in tempi certi. Anche per la VIA ordinaria verrà esaminato il progetto preliminare. Vengono definiti i meccanismi di coordinamento tra VIA e VAS e tra VIA e AIA.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni da parte di norme intervenute successivamente. La normativa sulla valutazione d’impatto ambientale prevede, per alcune tipologie di progetti, oppure nel caso di modifiche di impianti esistenti, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (articolo 20), che comprende la redazione di uno studio preliminare ambientale.

La procedura di assoggettabilità, così come definito dall’art 20, come modificato dall’art. 2, comma 17, del d. lgs. N. 128 del 2010, prevede la trasmissione, da parte del Proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, con copia conforme in formato elettronico, all’Ente competente ed ai Comuni interessati.

Il Proponente provvede a dare sintetico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente per i progetti di competenza statale o regionale, nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati.

I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni, mentre nei successivi quarantacinque giorni l’autorità competente, sulla base degli elementi riportati nell’allegato V del decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque esprimersi. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l’autorità competente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

Se il progetto, invece, ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale, vengono applicate le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma;
- b) la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

La **PARTE QUARTA** del decreto indica le norme di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Tra gli aspetti maggiormente caratterizzanti la nuova normativa in materia ambientale, vi è l'affermazione che lo smaltimento dei rifiuti costituisce fase residuale della gestione dei rifiuti, da attuarsi solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica di esperire le operazioni di recupero.

Di seguito gli elementi principali, della parte IV, introdotti dal Decreto, principi, criteri di gestione, definizioni, e classificazione dei rifiuti:

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (**art. 178** così come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 205 del 2010).
2. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: PREVENZIONE, PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, RICICLAGGIO, RECUPERO DI ALTRO TIPO, SMALTIMENTO. (**art. 179** così come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010).
3. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per (**art. 183** così come sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010):

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (lettera così modificata dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013)
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

- 
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: (lettera così modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve

*seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;*

*qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.*

4. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (**art. 184 Classificazione**).

Sono rifiuti urbani: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. (*lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010*), i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (*lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010*), i rifiuti da lavorazioni industriali; (*lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008*), i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

### **1.1.2 Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10**

Con la Legge n.10/1999 la Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (in seguito denominata VIA) da applicare ai progetti di impianti, opere o interventi così come elencati all'art. 3 comma 1 e negli allegati della stessa Legge. L'art. 1 individua gli obiettivi come la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita umana, la conservazione della varietà della specie, dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione.

In base a tale legge tutti i progetti degli impianti, opere o interventi assoggettati alla procedura di VIA devono individuare gli impatti diretti ed indiretti, che alterano cioè qualitativamente o quantitativamente il territorio, e procedere con l'analisi dei relativi effetti sulle differenti componenti ambientali per poi giungere alla definizione delle misure di mitigazione da adottare per eliminare o attenuare gli impatti negativi. Devono inoltre essere prese in considerazione le possibili alternative al progetto, compresa la non realizzazione dell'impianto in esame.

### 1.1.3 Deliberazione di Giunta Regionale 11 maggio 1999, n. 1624

La Regione Veneto, per specificare le modalità operative e tecniche della elaborazione degli studi di impatto ambientale, ha emanato il Decreto n. 1624/99 indicando “*Modalità e criteri di attuazione della procedura di VIA*”, per rispettare quanto indicato all’art. 4 comma 5, lettera a) della L.R. 10/1999 “*Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all’elaborazione degli studi di impatto ambientale*”.

*Il SIA si articola in quadri di riferimento:*

- ✓ *programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;*
- ✓ *progettuale: descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati;*
- ✓ *ambientale: descrive ed analizza le componenti ed i fattori ambientali interessati dal progetto, quali atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio.*

*Oltre ai quadri di riferimento il SIA deve identificare gli impatti da valutare, le alternative da esaminare e le misure destinate ad attenuare gli impatti previsti. Il SIA dovrà contenere almeno una matrice atta ad evidenziare l’individuazione e stima degli impatti del progetto proposto sull’ambiente.*

*Per quanto riguarda la procedura di verifica (screening), la Delibera consiglia di utilizzare per la redazione della relazione la lista di controllo tratta dalla Guida alla selezione dei progetti (screening).*

*Progetto: Breve descrizione della natura e dei fini del progetto. Piani preliminari o disegni. Dimensioni del progetto in termini di, per esempio, superfici, dimensioni delle strutture, flussi, input e output, costi, durata. Il programma di attuazione, compresi la costruzione, l’avviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ripristino e il recupero. Scala delle attività di costruzione.*

*Ubicazione: Una mappa e una breve descrizione del sito e dell’area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative); le politiche di pianificazione fisica e spaziale o zonizzazione; le aree e gli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo; dati relativi all’idrologia comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale, progetti di sviluppo futuri.*

*Potenziali fonti di impatto: Breve descrizione dei residui e delle emissioni che ci si attende saranno generati dalla costruzione e dal funzionamento, emissioni atmosferiche, scarichi idrici, acque di falda e terreno, rifiuti solidi, sottoprodotti, emissioni termiche, rumori radiazioni, e i metodi proposti per lo scarico e l’eliminazione. Caratteristiche di accesso e traffico. Materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito. Domanda di materie prime e di energia e probabili fonti.*

*Mitigazione: Breve descrizione di tutte le misure che il committente propone allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli effetti negativi significativi.*

*Altre informazioni utili:*

- *individuazione delle altre autorizzazioni necessarie per il progetto;*
- *rapporto tra il progetto e altre attività progettate o esistenti;*
- *altre attività che potrebbero rendersi necessarie o potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. estrazioni di minerali, nuove forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico);*
- *futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze;*
- *ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle acque reflue o raccolta e eliminazione dei rifiuti, generata dal progetto;*
- *fotografie del sito e delle vicinanze;*

- *alternative in termini di ubicazione, processi o misure di mitigazione degli impatti ambientali prese in considerazione dal committente.*

*La Delibera propone anche, per una verifica sulla completezza della relazione, una lista di controllo relativamente ai seguenti aspetti:*

- *Dimensioni del progetto*
- *Cumulo con altri progetti*
- *Utilizzazione delle risorse naturali*
- *Produzione dei rifiuti*
- *Inquinamento e disturbi ambientali*
- *Rischio di incidenti*
- *Localizzazione del progetto*

#### **1.1.4 Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3**

La Legge 3/2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", recepisce a livello regionale quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi".

Individuala, inoltre, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti.

Riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti atti a promuovere la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la selezione ed il recupero dei rifiuti, la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti, nonché promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in bacini territoriali al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

L'art. 21 (comma 1 e 2) stabilisce che nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti devono essere ubicati, di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

#### **1.1.5 Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2006, n. 2966**

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2966 del 26 settembre 2006, stabilisce la documentazione che deve essere allegata al progetto di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti.

I soggetti proponenti dei progetti relativi agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti dovrebbero avere, per quanto applicabili, i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998, e s.m.i., e all'art. 8 del D.M. n. 161/2002:

1. Relazione tecnico-descrittiva
2. Relazione geologica
3. Elaborati grafici

- 
4. Relazione di compatibilità ambientale
  5. Relazione per la Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA)
  6. Valutazione di compatibilità idraulica
  7. Piano di gestione operativa (PGO)
  8. Piano di sicurezza
  9. Programma di controllo (PC)
  10. Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare
  11. Piano di ripristino
  12. Piano finanziario
  13. Relazione paesaggistica
  14. Documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con visioni panoramiche di interesse ed indicazione in planimetria dei punti di ripresa
  15. Documentazione comprovante la proprietà e/o la disponibilità dell'area
  16. Ulteriore documentazione in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, nonché documentazione necessaria per il rilascio del "Permesso di costruire", secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle eventuali altre disposizioni regolamentari approvate dal Comune in cui è localizzata l'area di intervento

In particolare per la Relazione di compatibilità ambientale definisce che i progetti degli impianti per lo smaltimento di rifiuti, qualora non assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, da una relazione di compatibilità ambientale contenente le seguenti informazioni, in quanto compatibili con l'impianto da realizzare:

- descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
- rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale;
- descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

In analogia a quanto sopra, anche i progetti degli impianti di recupero di rifiuti, qualora non assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, devono essere corredati da una relazione di compatibilità ambientale contenente, per quanto compatibili, le informazioni sopra riportate.

#### **1.1.6 Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 242**

La Delibera di Giunta Regionale n.242 del 2010 definisce i contenuti e le modalità di redazione del Programma di Controllo (PC) previsto dalla L.R. 3/2000 ed il Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) previsto dal D.Lgs. 59/2005. La Delibera stabilisce che si tratta di un unico documento.

Per quanto riguarda le questioni su accennate si rimanda ai seguenti allegati:

- Allegato A avente per oggetto: "Individuazione degli strumenti di controllo, di cui alla L. R. 3/2000, al D. Lgs. 36/2003 e al D. Lgs. 59/2005, suddivisi per tipologia d'impianto";
- Allegato B avente per oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS), Programma di Controllo (PC), Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) e

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui alla L. R. 3/2000, al D. Lgs. 36/2003 e al D. Lgs. 59/2005”;
- Allegato C avente per oggetto: “Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS) di cui all’art. 22 della L. R. 3/2000 s. m. ed i.”;
  - Allegato D avente per oggetto: “Contenuti, criteri e modalità del programma di monitoraggio e controllo (PMC), di cui al D. Lgs. 59/2005, per impianti assoggettati ad AIA nella categoria IPPC: 5 - gestione dei rifiuti- impianti di stoccaggio e trattamento e discarica”;
  - Allegato E avente per oggetto: “Elenco esemplificativo e non esaustivo delle figure professionali coinvolte nell’attuazione e predisposizione degli strumenti di controllo di cui alla L. R. 3/2000, al D. Lgs. 36/2003 e al D. Lgs. 59/2005”;
  - Allegato F avente per oggetto: “Contenuti generali delle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire le informazioni sull’impianto agli interessati e modalità di divulgazione”.

### **1.1.7 Deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 1543**

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.1543 del 2012 definisce le nuove modalità di calcolo delle garanzie finanziarie a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti.

In particolare, per quanto riguarda le **attività di recupero** la Delibera distingue tra

- impianti di recupero di rifiuti prodotti da terzi;
- impianti di recupero di rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti;
- impianti di recupero di rifiuti inerti.

1. Per le attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi vanno prestate le seguenti garanzie:

- Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell’impianto.
- Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli obblighi di legge.

L’ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l’autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l’impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi.
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall’accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell’impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell’area.

2. Per le attività di recupero di rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti va prestata la seguente garanzia:

- Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 500.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell’impianto.

3. Per le attività di recupero di rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2003 compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio, va prestata la seguente unica garanzia:
- Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assume quale costo unitario il seguente valore:

- € 0,03/kg di rifiuti inerti

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per il territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

### **1.1.8 Deliberazione di Giunta Regionale 28 agosto 2012, n. 1773**

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28 agosto 2012, sono state pubblicate le *“Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione”*.

Il documento disciplina in modo unitario le modalità operative connesse alla produzione e alla gestione di tali rifiuti, sia nel luogo di produzione (cantiere), sia negli impianti di recupero (fissi e mobili), operanti con autorizzazione ordinaria o in regime semplificato, in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

Particolare risalto assume l'incentivazione della cosiddetta *“demolizione selettiva”*, quale soluzione più efficace per ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e per favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.

Al fine di effettuare correttamente le operazioni di demolizione selettiva è necessario effettuare alcune attività preliminari che consistono in:

- bonifica dell'amianto;
- rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrato;
- rimozione ed avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti.

Il deposito temporaneo presso il cantiere deve essere gestito nel rispetto della norma generale del D.Lgs 152/2006 e s. m. e i.. Per quanto riguarda le analisi dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte del produttore, la Delibera ricorda che la classificazione del rifiuto spetta al produttore e che le analisi di accertamento della pericolosità del rifiuto non vengono effettuate nei casi in cui il CER non preveda codici a specchio. Nel caso di codici a specchio, l'obbligo di effettuare le analisi da parte del produttore va differenziato secondo la seguente casistica:

- demolizione selettiva
- demolizione non selettiva

Nel caso in cui la demolizione sia stata effettuata in modo selettivo e riguardi fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo non è necessario effettuare

Le analisi qualora venga attestato che le aree da demolire non presentano criticità. A tal fine la Delibera nell'Allegato A2 riporta il Modello di Dichiarazione del produttore dei rifiuti da costruzione e/o demolizione da utilizzare. La dimostrazione che la demolizione è stata condotta in modo selettivo è effettuata dal titolare dell'impresa che effettua la demolizione.

Nel caso la demolizione interessi edifici artigianali o industriali, per l'attribuzione del codice CER andranno effettuate le analisi. Qualora la demolizione non sia effettuata con modalità selettiva, dovranno essere effettuate le analisi a prescindere dalle destinazioni d'uso del fabbricato.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione la Delibera specifica che il layout deve indicare:

- rifiuti, distinti tra quelli in ingresso e quelli prodotti dall'attività;
- lavorati in attesa di caratterizzazione, prima della definitiva qualifica di M.P.S. (di dimensioni tali da poter stoccare un quantitativo di materiale almeno pari alle dimensioni del lotto di materiale sottoposto a verifica dei requisiti (max. 3.000 mc);
- materie prime secondarie qualificate come M.P.S. dopo la caratterizzazione.

La Delibera stabilisce anche le procedure di accettazione del rifiuto, prevedendo i seguenti contenuti minimi:

Controlli di tipo amministrativo:

- responsabile dei controlli: responsabile dei controlli in accettazione;
- documenti di riferimento: FIR, Modulo di attestazione demolizione selettiva, certificazioni analitiche (se previste);
- controlli specifici: verifica della corretta compilazione del formulario e della modulistica attestante la demolizione selettiva; verifica autorizzazione trasportatore e compatibilità con autorizzazione impianto; verifica corrispondenza del codice CER ai codici autorizzati; verifica della presenza (se dovuta) delle certificazioni analitiche e compatibilità con l'autorizzazione dell'impianto.

Controlli di tipo qualitativo:

- responsabile dei controlli: responsabile/addetto alla produzione/accettazione del carico;
- controlli specifici: scarico su area appositamente predisposta in attesa di controllo per il successivo avvio al recupero; controllo visivo dell'effettiva corrispondenza della tipologia di rifiuto rispetto a quanto indicato nel FIR (in particolare va verificata l'assenza di amianto e di altri materiali non conformi);
- gestione delle non conformità in fase di scarico: in caso di difformità si dovranno interrompere le operazioni e si provvederà a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato informando il responsabile dell'accettazione di quanto accaduto.

Il campionamento sui rifiuti in ingresso va effettuato sui rifiuti tal quali da personale del laboratorio incaricato. I materiali prodotti dall'attività di recupero devono possedere sia le caratteristiche ambientali e di qualità dei prodotti che le caratteristiche prestazionali. Per ogni lotto di materiale prodotto è necessario predisporre la qualificazione seguendo le procedure previste dalla Norma UNI EN 13285:2010 "*Miscela non legate – Specifiche*".

Per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE secondo le previsioni del D.M. 11 aprile 2007. Il livello di attestazione di conformità deve rispondere ai contenuti del "sistema

---

4” o del “sistema 2+” (in funzione dell’utilizzo previsto). La Delibera prevede anche la possibilità di ridurre il numero di prelievi per gli impianti di recupero a prodotto costante.

### **1.1.9 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**

Il Decreto lgs 22/1997 è il cd. "Decreto Ronchi" emanato in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed è stato abrogato dall'articolo 264 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con decorrenza 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D.lgs. 152/2006).

Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006, i provvedimenti attuativi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continueranno ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006.

All’art. 4 (Recupero dei rifiuti) il presente decreto, al fine di una corretta gestione dei rifiuti, stabilisce che le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Inoltre, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero e, al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero, le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

### **1.1.10 Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998**

Con questo decreto si individuano i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Il principio generale di questo decreto è che le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto stesso non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

- creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- causare inconvenienti da rumori e odori;
- danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

### **1.1.11 Deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 2721**

Con deliberazione 29.12.2014, n. 2721, la Giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni in materia di prestazione delle garanzie finanziarie che interessano i gestori degli impianti che esercitano attività di gestione rifiuti.

Nell'Allegato A della DGR 2721/2014 sono state delineate le linee guida sul calcolo degli importi garantiti per tipologia di impianto, conformemente alle indicazioni ministeriali di cui alla circolare prot. n. 19931/TRI DEL 18.07.2014, recante "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti".

Sulla base di quanto riportato nella DGR 2721/2014 "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti", si rimanda al Punto 6.2 della lettera A) GARANZIE DA PRESTARE PER LE DISCARICHE E GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI, di seguito riportato:

**6.2)** *Attività di recupero di rifiuti inerti come indi viduati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 – Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", con i codici CER compresi al Punto 7. "Rifiuti ceramici e inerti" compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio.*

*Va prestata la seguente unica garanzia.*

**6.2.1)** *Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.*

**6.2.2)** *L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.*

*Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono, quale costo unitario per i rifiuti inerti individuati dal Punto 7, dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998, i seguenti valori:*

- € 0,01/kg per le tipologie di rifiuti ascrivibili al capitolo 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- € 0,02/kg per i rifiuti inerti ascrivibili a capitoli diversi dal 17 dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

*La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni da ll'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.*

*Per gli impianti di recupero dei rifiuti di cui al presente punto, che operano in regime cosiddetto "ordinario", ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i rifiuti i cui codici appartengono al Capitolo "20" (Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.), contemplati nel Punto 7 del DM 05.02.1998, al fine della applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie, devono possedere, in ingresso all'impianto, i requisiti di origine e caratteristica stabiliti in tutte le voci di cui al Punto 7 del DM citato.*

Tali garanzie finanziarie saranno presentate secondo una delle seguenti modalità, così come definito alla lettera B) della DGR 2721/2014:

- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS.

Così come dettato alla lettera D), le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere prestate a favore della stessa, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero. La mancata prestazione delle garanzie

non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi gestionali imposti dai provvedimenti autorizzativi e comunque gli interventi necessari al mantenimento in sicurezza degli impianti, in particolare le discariche.

Di seguito si riporta anche la Tabella 1 di riferimento che indica gli importi massimali delle polizze di R.C. inquinamento per gli impianti di discarica:

	RNP – RU [€]	RNP [€]	RP [€]
Sito ubicato in zona di ricarica della falda	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
Sito non ubicato in zona di ricarica della falda	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

## 1.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

Gli altri strumenti di pianificazione settoriale considerati e consultati in fase di stesura del presente lavoro sono:

### 1.2.1 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili.

*Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, obiettivi del presente Piano sono i seguenti:*

- a. *limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;*
- b. *promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;*
- c. *garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;*
- d. *minimizzare il ricorso alla discarica. L'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;*
- e. *definire i criteri di individuazione, da parte delle province, della aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella Legge Regionale 3/2000 s.m.i.;*
- f. *definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.*

---

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del presente Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono:

- a. l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all'incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;
- b. la predisposizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- c. stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- d. la definizione di disposizioni volte a consentire l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;
- e. la definizione del fabbisogno di impianti di incenerimento e degli impianti che utilizzano i rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del presente Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono:

- a. promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b. stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c. dettare criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
- d. stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- e. definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

Secondo quanto stabilito dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto, l'art. 13 rimanda all'Elaborato D in cui al Punto 1 "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" si spiega appunto che l'individuazione di aree e siti NON idonei rappresenta lo strumento finalizzato a chiarire e semplificare l'iter per l'approvazione e l'autorizzazione dell'impianto. A tal proposito si specifica, inoltre, che la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'ubicazione degli impianti è dipendente quindi non solo da vincoli urbanistici e territoriali ma anche dalle scelte strategiche di indirizzo in materia di rifiuti.

A tal proposito la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti non dovrà determinare impatti tali provocare effetti negativi sulla popolazione e sulle componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo, fauna e flora; preservando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, la risorsa idrica e le aree definite sensibili.

---

Secondo quanto riportato al punto 1.2 *“Metodologia e criteri generali”* (del succitato Elaborato D), relativamente all’individuazione delle aree non idonee, si distinguono, innanzitutto, due tipologie di aree:

- e aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l’installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per le altre tipologie impiantistiche, l’inidoneità o meno.
- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l’eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Si riportano, inoltre, i criteri generali adottati per la redazione delle carte di non idoneità (Allegato D, L.R. 3/2000 modificato, vedi art. 12 della Normativa di Piano):

Tipo di vincolo	Aree escluse	Aree con prescrizioni *
VINCOLO PAESAGGISTICO	i ghiacciai e i circhi glaciali	
	i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40)	
VINCOLO IDROGEOLOGICO	le aree classificate “molto instabili”, PTRC oggi vigente all’art. 7.	
	i territori coperti da boschi tutelati all’articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.	
	D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione	
		art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite “aree instabili”
		il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi,
		l’art. 10 del PTRC vigente stabilisce che la classificazione di un’area a probabilità di esondazione costituisce criterio di valutazione puntuale
VINCOLO STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali.	
	Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC)	
		Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)
		Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA),
		Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA)
		Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC).
VINCOLI AMBIENTALI	Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA)	
	le zone umide incluse nell’elenco di cui al	

	DPR 13 marzo 1976 n.448	
	rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE)	
	aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11 NtA),	
ALTRI VINCOLI	le grotte ed aree carsiche censite ai sensi dell'art. 4 della LR 54/1980, tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti	
		la sismicità dell'area individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003

\* Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni.

Sulla base di questa tabella e dei suoi contenuti, in base all'analisi del sito, non si riscontra alcun criterio di esclusione e raccomandazioni per l'area oggetto di studio.


La successiva analisi del documento ha ritenuto utile riportare una considerazione anche in merito al Punto 1.3.7.2 "Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici". Secondo quanto riportato l'ubicazione degli impianti dev'essere valutata anche in relazione alla distanza dai centri abitati, così come da edifici destinati ad abitazione. Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti, sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere, è definita una distanza di sicurezza minima tra:

- l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
- gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).

Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra. In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	500 m
Impianti di produzione CDR	100 m
<u>Impianti di selezione e recupero</u>	<u>100 m</u>

Per tale analisi si è fatto riferimento alla tavola 1 (in particolare la Tav. 1.1) del P.I. del Comune di Trissino in cui sono riportate le varie Z.T.O.. Con l'ausilio di un software GIS si è individuata l'area pertinente all'impianto di recupero rifiuti inerti di cui si richiede autorizzazione e si è calcolato un buffer di 100 metri. Il risultato ottenuto (vedi Figura 1) dimostra che all'interno di tale buffer si trovano solamente edifici ricadenti in Z.T.O. destinate ad attività produttive.



*Figura 1 – Estratto Tavola P.I. Comune di Trissino con evidenziata l'area di pertinenza dell'impianto di recupero ed il buffer di 100 metri*

Secondo quanto stabilito al Punto 2 “Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti” ed in particolare al Punto 2.1. “Rifiuti da costruzione e demolizione (C & D)”, si spiega, innanzitutto, la definizione di “Rifiuto inerte”:

- I rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

Questa ha permesso di identificare la tipologia di rifiuto che la ditta F.B.P. di Turcato F. & figli, S.n.c. intende recuperare presso il futuro impianto in Comune di Trissino.

Al punto 2.1.3 “Linee guida e indirizzi della pianificazione regionale” si stabilisce, inoltre, che al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall’attività edilizia, ciascun Comune, sulla base di Linee Guida regionali, adegua il proprio “Regolamento Edilizio” affinché i progetti relativi a trasformazioni urbanistiche prevedano:

- la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono;
- l’autocertificazione attestante la presenza o meno di amianto, prodotti a base di amianto o altre sostanze pericolose nell’unità catastale oggetto dell’intervento;
- il luogo ove si intendono conferire i rifiuti;
- il riutilizzo di materiali da C & D recuperati.

A conclusione di questa analisi emerge che non sono presenti inidoneità tali da escludere l’intervento; tuttavia il progetto rientra nell’ambito di indeterminazione della DGR che dunque rimanda agli specifici regolamenti comunali.

Per tale motivo si rimanda alla successiva analisi dello strumento urbanistico comunale riportata di seguito nel presente documento.

---

### 1.2.2 Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera

La Regione Veneto attualmente è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11 novembre 2004. Detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il P.T.R.A. si pone l'obiettivo del rispetto dei limiti previsti per i diversi parametri degli inquinanti dell'atmosfera attraverso una serie di misure riguardanti i seguenti principali "macrosettori":

- fonti fisse (edifici, processi industriali);
- fonti mobili (mobilità/traffico e motori endotermici in genere);
- la depurazione verde dell'aria (realizzata, ad esempio, mediante opportuni interventi di rimboschimento di aree periurbane atti a garantire il miglioramento della qualità dell'aria grazie all'assorbimento degli inquinanti e della CO<sub>2</sub>).

A tal scopo il piano delinea il quadro degli interventi previsti e necessari per specifici settori produttivi, in considerazione anche della normativa vigente e/o in corso di adozione.





Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, la Regione ha individuato delle azioni specifiche per i seguenti settori di attività:

- fluidi frigoriferi e isolanti da apparecchiature dimesse;
- biogas dalle discariche di rifiuti;
- impianti di incenerimento di rifiuti;
- impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Il Piano ha suddiviso, sulla base di dati di tipo territoriale, il territorio regionale in 3 zone per ciascun inquinante monitorato:

- ZONE A: zone nelle quali applicare i piani di azione o zone critiche;
- ZONE B: zone nelle quali applicare i piani di risanamento;
- ZONE C: zone nelle quali applicare i piani di mantenimento.

Come evidenziato dalla tavole riportate nelle pagine seguenti, il Comune di Trissino è classificato in zona C sia per le PM<sub>10</sub>, che per gli IPA, il benzene, e anche per il Biossido di Azoto.

*Monitoraggio BENZENE**Monitoraggio IPA**Monitoraggio NO<sub>2</sub>**Monitoraggio PM10*

### 1.2.3 Piano di tutela delle acque

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), e in particolare le relative - Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Il PTA comprende i seguenti documenti:

- a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: questo documento riassume i dati di base del Piano e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- b) Indirizzi di Piano: questo documento contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli; in particolare contiene la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e

desertificazione; nonché le misure relative agli scarichi e le misure in materia di riqualificazione fluviale.

- c) Norme Tecniche di Attuazione: questo documento contiene le misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità suddivise in:
- misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi;
  - misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici;
  - misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico;
  - misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, viene aggiornato il Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011).

Di seguito si riporta un estratto del Piano stesso ed in particolare un estratto dell'art. 39 che contiene le prescrizioni per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio:

**Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio**

... omissis ...

5. Per le seguenti superfici:

a) strade pubbliche e private;

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m<sup>2</sup>;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>;

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate.

... omissis ...

7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.

... omissis ...

13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

Per quanto riguarda il Piano di Tutela delle Acque (Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale") si riporta di seguito l'analisi dell'Allegato D alla DGR n. 842 del 15/05/2015 – Norma Tecniche di Attuazione. In particolare si è fatto riferimento a:

#### CAPO III – Aree a specifica tutela

In base all'analisi degli artt. 12, 13, 14, 15 16, e 17, l'area esaminata non rientra tra le aree ritenute di specifica tutela ovvero tra le aree sensibili, tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, tra le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, tra le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, e nemmeno tra la aree tutelate in quanto di pertinenza dei corpi idrici.

#### CAPO IV – Misure di tutela qualitativa

In base all'analisi dell'art. 39 "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio", e alle varie indicazioni ivi riportate, si rimanda al documento "Valutazione di Compatibilità Idraulica" in cui si riportano tutti gli accorgimenti progettuali realizzati al fine di ottemperare quanto richiesto. Alla luce di ciò si afferma che l'intervento, di cui si richiede autorizzazione, è conforme alle prescrizioni del Piano.

#### CAPO V – Misure di tutela quantitativa

In base a quanto stabilito agli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, e 46 si afferma che l'attività oggetto di studio non prevede derivazioni di acque sotterranee per cui le imposizioni del Piano sono, anche in questo caso, rispettate.

### **1.2.4 Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione**

Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nell'individuare la perimetrazione e la classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica non evidenzia classi di pericolosità idraulica nell'area oggetto di studio sita nel territorio del Comune di Trissino.

Di seguito si riporta un estratto della Carta della Pericolosità Idraulica – Tav. 38, in cui si evince quanto affermato:




Figura 1-2 – Estratto Carta Pericolosità Idraulica – Tav. n. 38

In particolare, per il bacino dell'Agno-Guà-Gorzone - asta principale, il Piano prevede:

*Lungo questo corso d'acqua si sono verificati e esondazioni soprattutto in occasione dell'alluvione del secolo scorso, nei tratti tra Stanghella ed Anguillara, tra Este e Vescovana, ad Ospedaletto Euganeo e tra Sarego e Cologna Veneta. La costruzione del bacino di laminazione di Montebello consentì di limitare sensibilmente i danni durante i successivi eventi di piena, ma non impedì nel 1966, quando la sua capacità di invaso fu completamente esaurita, un'esondazione proprio a sud di Montebello. I risultati del calcolo condotto con il modello propagatorio segnalano che nel tratto a monte di Cologna Veneta la piena decennale e quella quinquantennale sono contenute entro gli argini senza riduzioni del franco idraulico al di sotto del valore di 1 m. La propagazione dell'onda di piena centennale, con valore al colmo pari a circa 350 m<sup>3</sup>/s a Cologna Veneta, produce invece una riduzione del franco di sicurezza in un primo tratto a valle di Lonigo e a valle della confluenza con il fiumicello Brendola, ed in un secondo più esteso a cavallo dell'abitato di Zimella. A valle di Cologna Veneta si segnala, al crescere del tempo di ritorno della piena considerata, una progressiva riduzione del franco arginale nel tratto di fiume a monte della confluenza con il Fratta -Gorzone a Vescovana, ed in particolare nel tratto compreso tra Tre Canne e Caselle dove in concomitanza all'evento centennale si verifica anche un sormonto arginale. Nel tratto di valle, in prossimità della confluenza con il Brenta, il livello idrometrico risulta essere critico per tempi di ritorno pari a 50 e 100 anni, soprattutto per effetto del rigurgito del fiume ricettore. L'analisi delle criticità così riassunta suggerisce le seguenti conclusioni:*

*1) Le aste principali dei tre fiumi versano in una situazione generalizzata di rischio idraulico, che assume proporzioni rilevanti per il tratto terminale del fiume Brenta. Mentre infatti Bacchiglione e Gorzone sono messi in crisi da eventi caratterizzati da un tempo di ritorno di circa 100 anni, un evento decennale potrebbe determinare una condizione di sofferenza delle arginature del Brenta a valle di Codevigo.*

*2) Le aste minori evidenziano una situazione di rischio idraulico piuttosto varia: passa infatti da una situazione di rischio idraulico o pressoché nullo per il Giara-Orolo ad una situazione di rischio idraulico generalmente medio-alto per il Leogra-Timonchio e per il Ceresone, fino ad assumere proporzioni decisamente preoccupanti per il Retrone.*

Quasi tutto il tratto di quest'ultimo corso d'acqua è infatti a rischio di esondazioni anche per eventi di piena caratterizzati da bassi tempi di ritorno.

3) Le aste secondarie presentano una condizione di rischio idraulico connesso ad una possibile riduzione del franco arginale in concomitanza ad eventi con tempo di ritorno elevato e per effetto di una generale diffusa permeabilità dei tronchi fluviali. Durante gli eventi di piena esondazioni od allagamenti più o meno diffusi interessanti zone di campagna ed anche urbane si manifestano dapprima nelle reti di raccolta e collettamento delle acque secondarie. In linea generale, pertanto, i ricettori principali risultano in questo modo salvaguardati per effetto delle tracimazioni che si verificano negli affluenti.


Inoltre, per quanto riguarda le conclusioni desumibili dai Piani generali di bonifica che risultano redatti, si osserva che le reti di bonifica presentano diffuse situazioni di insufficienza, con particolare riferimento alle aree di connessione con le fognature urbane ed agli impianti di sollevamento.

Sulla base delle analisi effettuate sull'area oggetto di studio nei confronti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione, si è riscontrata l'assenza di aree a pericolosità geologica e zone di attenzione geologica (Figura 3), di aree a pericolosità idraulica e zone di attenzione idraulica (Figura 4), e tantomeno di aree a pericolosità di valanga.

Di seguito si sono riportati gli estratti delle due carte citate in cui si evidenzia la posizione del nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti di cui si richiede autorizzazione. Ciò ad evidenza del fatto che tale area non ricade in alcuna zona sensibile rispetto quanto dettato dal Piano di Assetto Idrogeologico analizzato.



Figura 3 – Estratto Carta della pericolosità geologica Comune di Montecchio Maggiore (VI) – Tav. 1 di 2 – Territorio di Trissino (VI)



*Figura 4 – Estratto Carta della pericolosità idraulica Tavola 38 – Territorio di Trissino (VI)*

### 1.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

#### 1.3.1 P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04).

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato, con DGR n. 2587, il Documento preliminare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Per questo motivo di seguito si sono consultati:

- il PTRC approvato ovvero quello vigente (1992);
- il PTRC adottato ma non ancora approvato (2009);
- il PTRC riadottato con valenza paesaggistica (2013).

Il P.T.R.C. rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Il P.T.R.C. vigente è stato approvato nel 1992. Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il P.T.R.C. rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986

n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11. Si articola per piani di area, previsti dalla legge n°61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all'organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente.

In particolare esso provvede a:

- Indicare le zone ed i beni da destinare a particolare disciplina, ai fini della difesa del suolo e della difesa idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela nonché eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi;
- Individuazione delle aree del territorio provinciale nelle quali può essere articolato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Di seguito si riporta l'articolo delle Norme tecnica di attuazione in cui si fa riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale:

**Articolo 51 Valutazione di Impatto Ambientale.**

*Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla vigente legislazione le località sottoelencate sono da considerare:*

1. *Zone ad alto rischio:*
  - *le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini incorso sulle zone di dissesto in atto e/o potenziale;*
  - *le aree costiere soggette ad erosione;*
  - *le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di erosione;*
  - *le aree soggette a rischio sismico;*
  - *la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;*
  - *le aree indiziate dalla presenza di risorse idrotermali.*
2. *Zone ad alta sensibilità ambientale:*
  - *gli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale;*
  - *gli ambiti di interesse faunistico;*
  - *le aree indiziate dalla presenza di monumenti naturali, botanici e geologici individuati ai sensi dell'art.19 ultimo comma;*
  - *gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;*
  - *gli ambiti di alta collina e montagna;*
  - *gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali;*
  - *parchi e riserve naturali.*

Si sono analizzate le varie tavole del PTCP e di seguito si riportano gli estratti delle carte più significative con evidenziata l'area oggetto di studio sulla quale non si è riscontrata la presenza di vincoli o ambiti di protezione specifici.

Premesso che la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n.

---

427 del 10 aprile 2013, si evidenzia che tra le tavole analizzate si sono considerate quelle del PTRC vigente (1992) e le tre tavole che con la riadozione del PTRC sono state aggiornate, ovvero:

- la Tav. 01c Uso del Suolo – idrogeologia e rischio sismico
- la Tav. 04 Mobilità
- la Tav. 08 Città, motore di futuro




Figura 1-5 – Estratto Tav. 01 c Uso del suolo idrogeologia e rischio sismico Estratto PTRC “var. paes.”




Figura 1-6 – Tavola 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale Estratto PTRC 1992

Dall'analisi del PTRC adottato (2009) si è confermato nuovamente che la sede dove la ditta F.B.P. intende attivare l'attività di recupero rifiuti inerti non risulta interessata da ulteriori vincoli rispetto quanto già analizzato con le precedenti tavole.

Di seguito si riportano alcune tavole ritenute significative allo scopo dello studio ovvero gli estratti delle tavole d'ambito in cui ricade Trissino ovvero il n. 14 "Prealpi vicentine".




Figura 1-7 – Tavola 2 Biodiversità Estratto PTRC 2009




Figura 1-8 – Tav. 9 Sistema del Territorio e della Rete Ecologica Estratto PTRC 2009

Come si può notare dalle varie immagini analizzate e sulla base del posizionamento dell'area di studio si conferma, dunque, che la futura attività di recupero rifiuti inerti che la ditta F.B.P. intende attivare sul territorio comunale di Trissino non rientra in aree vincolate.

Il P.T.R.C., ovvero Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, è quello strumento di governo del territorio di scala regionale. Tale strumento indica gli obiettivi generali che si intendono perseguire e le scelte strategiche di assetto del territorio. Al fine di una valutazione completa ed esaustiva si sono analizzati di seguito:

- il PTRC approvato ovvero quello vigente (1992);
- il PTRC adottato ma non ancora approvato (2009);
- il PTRC riadottato con valenza paesaggistica (2013).

#### P.T.R.C. vigente (1992)

Sulla base dell'analisi degli elaborati grafici effettuata si riporta quanto segue:

Tavola P.T.R.C. vigente	Vincolo individuato	Art. N.T.A.
Tav. 01 – Difesa del suolo e degli insediamenti	Zona a rischio sismico	Art. 9
Tav. 02 – Ambiti naturakistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale	-	-
Tav. 03 – Integrità del territorio agricolo	Ambiti ad eterogenea integrità	Art. 23
Tav. 04 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico	-	-
Tav. 05 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica	-	-
Tav. 06 – Schema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed interregionali	-	-
Tav. 07 – Sistema insediativo	-	-
Tav. 08 – Articolazione del piano	-	-
Tav. 09 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica	-	-
Tav. 10 – Valenze storico-culturali e paesaggistiche-ambientali	-	-

In base all'analisi effettuate sugli articoli della NTA precedentemente indicati non si rilevano particolari criticità, prescrizioni, e/o indicazioni per l'opera in esame.

#### P.T.R.C. adottato (2009)

Sulla base dell'analisi degli elaborati grafici effettuata si riporta quanto segue:

Tavola P.T.R.C. vigente	Vincolo individuato	Art. N.T.A.
Tav. 01 a – Uso del suolo (terra)	-	-
Tav. 01 b – Uso del suolo (acqua)	Area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi	Art. 16
Tav. 02 – Biodiversità	-	-

Tav. 03 – Energia e ambiente	-	-
Tav. 04 – Mobilità	-	-
Tav. 05 a – Sviluppo Economico Produttivo	-	-
Tav. 05 b – Sviluppo Economico Turistico	-	-
Tav. 06 – Crescita sociale e culturale	-	-
Tav. 07 – Montagna del Veneto	-	-
Tav. 08 – Città motore del futuro	-	-
Tav. 09 – Sistema del Territorio Rurale e della Rete Ecologica: Lessinia e prealpi vicentine	-	-

In base all'analisi effettuate sugli articoli della NTA precedentemente indicati non si rilevano particolari criticità, prescrizioni, e/o indicazioni per l'opera in esame.

#### P.T.R.C. riadottato con valenza paesaggistica (2013)

Sulla base dell'analisi degli elaborati grafici effettuata si riporta quanto segue:

Tavola P.T.R.C. vigente	Vincolo individuato	Art. N.T.A.
Tav. 01 c – Uso del suolo (Idrogeologia a rischio sismico)	-	-
Tav. 04 – Mobilità	-	-
Tav. 08 – Città motore del futuro	-	-
Tav. 09 – Sistema del Territorio Rurale e della Rete Ecologica: 14 Prealpi vicentine	-	-

In base all'analisi effettuate sugli articoli della NTA precedentemente indicati non si rilevano particolari criticità, prescrizioni, e/o indicazioni per l'opera in esame.

### **1.3.2 P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza**


Il piano territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria comunale finalizzato alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovracomunale sia sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in senso ampio.

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 18 maggio 2010 è stato illustrato e discusso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010 il Piano è stato adottato, e con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato.

E' stata esaminata la documentazione ed analizzate le Tavole di Piano relativamente all'area oggetto di studio. Le legende, relative alle tavole di cui si riporta di seguito un estratto della zona interessata dal presente lavoro, sono riportate all'Allegato 1 - Legende tavole PTCP Vicenza.


In particolare si è riscontrato quanto di seguito riportato.

### 1.3.2.1 Tavola 1 1 B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale




Dall'analisi della Tavola 1 1 B si evince che sull'area oggetto di studio non gravano vincoli di alcun genere.

### 1.3.2.2 Tavola 2 1 B – Carta della Fragilità



La Tavola 2 1 B “Carta delle Fragilità” nasce dallo studio del territorio sotto i punti di vista idrogeologico, geomorfologico, geolitologico e del rischio idraulico. Si può notare come l’area che ospiterà il futuro impianto di recupero dei rifiuti inerti ricade all’interno di una zona definita “*acquifero inquinato*”, che fa riferimento agli art. 10 e art. 29 delle N.T.A..

### 1.3.2.3 Tavola 3 1 B – Sistema Ambientale




La Tavola del Sistema Ambientale è concepita per definire ed individuare la "rete ecologica", sono rappresentate le interconnessioni degli spazi e degli elementi naturali al fine di assicurarne la funzionalità ecosistemica e la libertà di migrazione e dispersione necessaria a mantenere la biodiversità e gli habitat. Con questa carta si vuole definire la rete ecologica ed ambientale, costituita da risorse idriche e relative aree di protezione, aree a più forte naturalità come i parchi naturali, SIC e ZPS, riserve, aree che presentano elevata integrità come rocce e ghiacciai.

L'area oggetto di studio è classificata come "Area di agricoltura mista a naturalità diffusa", che rimanda all'art. 25 delle N.T.A.:

*DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:*

- a) *orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;*
- b) *valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;*
- c) *limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;*
- d) *garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica;*
- e) *favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.*

### 1.3.2.4 Tavola 4 1 B – Sistema Insediativo Infrastrutturale



Questa Tavola propone il quadro delle esigenze di interconnessione tra la Provincia di Vicenza, il resto del Veneto e l'Italia con l'obiettivo di integrare la mobilità interna con le dinamiche economiche del territorio, individuando "corridoi infrastrutturali" di interconnessione con le provincie e le regioni limitrofe.


Il PTCP, con questa Tavola, delinea, inoltre, il Sistema insediativo, le aree funzionali rilevanti per le strategie del Piano e gli usi intensivi del territorio evidenziando le attrezzature di livello provinciale, di livello sovralocale e di livello locale.

L'area rientra all'interno della "Aree produttive", che fanno riferimento all'art. 66 della N.T.A.:

1. *Il PTCP concorre, all'interno del quadro normativo regionale, ad una riqualificazione organica dei sistemi insediativi del territorio Provinciale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti infrastrutturali.*
2. *Il PTCP in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al riordino del sistema insediativi delle aree ed impianti artigianali ed industriali fissa i criteri di progettazione predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione degli ampliamenti indicando i principi insediativi e i criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica.*
3. *In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 11/04 e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale, il PTCP considera di interesse Provinciale l'intero sistema delle aree produttive articolandole in due gruppi: il primo individua le aree produttive ampliabili, il secondo individua le rimanenti, che non ammettono ulteriori ampliamenti. Le aree produttive sono indicate, distinte tra "ampliabili" e "non ampliabili", nella Tavola 4 del PTCP.*

- 
4. *DIRETTIVE: Le nuove superfici produttive debbono essere previste solamente in ampliamento ad aree esistenti, realizzate in continuità e aderenza ad esse. Le modalità di ampliamento sono regolate dall'ART. 67 delle presenti norme.*
  5. *DIRETTIVE: I Comuni promuovono forme di accordo intercomunale finalizzate a ricercare regole chiare e condivise per gestire la trasformazione degli spazi produttivi, la rilocalizzazione delle situazioni improprie persistenti e la realizzazione di nuovi spazi qualificati per la produzione a servizio del territorio.*
  6. *DIRETTIVE: Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). I Comuni elaborano criteri da adottare negli interventi relativi alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le normative nazionali e regionali, volti a favorire e promuovere:*
    - a. *la qualificazione complessiva del manufatto produttivo e dell'area interessata dalla variante, sulla base di criteri ambientali;*
    - b. *la previsione di crediti edilizi, perequazione urbanistica o altri strumenti previsti dalla normativa vigente per favorire il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica del manufatto e dell'area oggetto di variante.*
  7. *Direttive: Il PAT ed il PI, ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Per gli insediamenti produttivi presenti nel territorio non rilevati dal PTCP, lo strumento urbanistico comunale provvede ad individuarli.*
  8. *PRESCRIZIONI per le aree produttive ampliabili e non ampliabili. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo una adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione del terreno.*
-

### 1.3.2.5 Tavola 5 1 B – Sistema del Paesaggio



La Tavola 5 1 B “Sistema del paesaggio” individua le unità di paesaggio operando una prima classificazione degli ambiti elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che costituiscono la struttura territoriale delle identità e delle invarianti.

Dalla lettura di questa carta si può notare che l’area rientra nell’ampia Area di Agricoltura mista a naturalità diffusa che rimanda all’art. 25 delle NTA:

*DIRETTIVA. Nell’ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:*

- a. *orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;*
- b. *valorizzare il ruolo dell’agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;*
- c. *limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;*
- d. *garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all’agricoltura specializzata biologica;*
- e. *favorire le attività di commercializzazione di vicinato (“chilometro zero”) da parte delle imprese agricole.*

### 1.3.3 Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) Comune di Trissino

Anche il comune di Trissino, come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, "Norme per il governo del territorio" che ha profondamente innovato il sistema di pianificazione urbanistica e territoriale nel Veneto, ha provveduto alla sostituzione della strumentazione urbanistica comunale basata sul P.R.G. ed ha adottato i due nuovi strumenti di seguito descritti, ovvero il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), che è stato soggetto all'approvazione regionale (poi provinciale) e che è stato redatto sulla base di previsioni decennali, ed il P.I. (Piano degli Interventi), che è stato soggetto alla sola approvazione comunale, in pratica è *"lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità"*.

Sulla base dell'analisi degli strumenti di pianificazione comunale (PAT e PI) ovvero dei vari elaborati cartografici, delle relazioni descrittive e delle Norme Tecniche Attuative, si è evidenziata una non conformità nei confronti di quanto si è a richiedere rispetto a quanto previsto dall'art. 41 delle N.T.O. del P.I.. Tale articolo norma le Z.T.O. "D1.1" – Industriali e artigianali di completamento, in cui ricade proprio la proprietà della ditta F.B.P. e di cui si sta chiedendo autorizzazione. Secondo questo articolo si individuano tra le attività non ammesse proprio quelle che prevedono la lavorazione di *"Cementi, terre, marmi e macinature minerali"*.

Dalle considerazioni fatte assieme all'amministrazione comunale ne è emerso che tale scelta, ovvero le limitazioni imposte dal comune con l'art. 41, non derivano da condizioni e fragilità ambientali ma solo da questioni di opportunità del comune. In tal modo, infatti, ogni pratica autorizzativa sarà valutata opportunamente ed il comune, caso per caso, valuterà le attività che intendono instaurarsi nel territorio comunale e regolarne appunto l'inserimento.

A tal proposito si rimanda al Verbale di deliberazione di giunta comunale – Deliberazione nr. 102 del 03/09/2015 in cui al punto 3 si legge:

*"3. Di esprimere, per quanto di competenza nel procedimento in corso, parere FAVOREVOLE all'intervento proposto per le lavorazioni previste all'interno dell'immobile, subordinato alla procedura SUAP di variante urbanistica che ne legittimi l'attività; per quanto riguarda lo stoccaggio dei materiali previsto nell'area di pertinenza esterna, e solo parzialmente descritto, il parere rimane sospeso e condizionalto ad un'integrazione del progetto che sarà conseguentemente valutato;"*

Per completezza delle informazioni si riportano tutti i punti della Relazione dell'Ufficio Tecnico – Ecologia ambiente del Comune di Trissino datata 31/08/2015, e ognuno di essi sarà opportunamente commentato:

- a) *Si evidenzia che nella zona interessata dall'intervento, classificata "artigianale-industriale di completamento" dal Piano degli Interventi vigente, la normativa urbanistico-edilizia (art. 41, comma 6, N.T.O. del P.I.) non ammette il nuovo insediamento di lavorazioni inerenti il recupero di rifiuti inerti;*

Questo punto è stato chiarito e si rimanda alla richiesta di variante urbanistica da richiedersi mediante procedura dello sportello unico per le imprese.

- b) *Per quanto attiene alla componente "rumore", viste le caratteristiche dell'area che, seppur produttiva, si trova a ridosso di una zona residenziale, si ritiene ammissibile l'esercizio dell'attività nelle sole ore diurne. Non saranno ammesse lavorazioni notturne, neanche future;*

Per quanto riguarda questo punto la ditta prende atto del parere e conferma che l'attività sarà svolta solamente ed esclusivamente durante le ore diurne.

- c) *Preso atto dalla documentazione progettuale che le lavorazioni di recupero di rifiuti inerti si svolgeranno all'interno dello stabilimento aziendale, si ritiene opportuno prescrivere l'installazione di serramenti non apribili;*

Anche per quanto riguarda la prescrizione di installare dei serramenti non apribili la ditta prende atto e afferma che sarà rispettata tale richiesta.

- d) *L'esercizio dell'attività produttiva sarà ammissibile previo il completamento dei lavori di costruzione del fabbricato, attualmente allo stato grezzo e privo di opere di finitura, in particolare l'installazione dei serramenti, la tinteggiatura del fabbricato, la realizzazione della rete di scarico per la raccolta e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia come da progetto (tav. C03), la pavimentazione dell'intera area di pertinenza e acquisizione del certificato di agibilità;*
- e) *Il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile in oggetto è condizionato all'ottemperanza della prescrizione di cui all'autorizzazione paesaggistica n. PCI12/0068 rilasciata il 13/11/2012:*
- Sia prevista una tinteggiatura del fabbricato al fine di migliorare la percezione dello stesso sia nella parte nuova che nella porzione artigianale esistente.*

Anche per questi punti si prende atto delle indicazioni e si conferma che saranno, innanzitutto, completati i lavori utili all'ottenimento dell'agibilità.

- f) *Nella tavola C03 "Planimetria di raccolta e smaltimento acque reflue" devono essere evidenziati i seguenti elementi necessari per la valutazione dell'istanza:*
- L'area destinata al parcheggio pertinenziale privato, conforme al permesso di costruire n. PC12/0068 del 13/11/2012 in corso;*
  - L'area prevista per lo stoccaggio del materiale (indocando anche i mq);*
  - La vasca di decantazione/sedimentazione (indicata nella legenda scarichi).*

Il nuovo elaborato progettuale "C02 REV01 Planimetria stato di fatto e Planimetria di progetto" evidenzia quanto richiesto ovvero si evidenzia l'area destinata a parcheggio pertinenziale, e si afferma che nella zona esterna non sono previste zone di stoccaggio del materiale.

Per quanto riguarda la vasca di decantazione/sedimentazione si rimanda alla tavola "C03 REV01 Planimetria di raccolta e smaltimento delle acque reflue".

- g) *Per quanto riguarda gli effetti del paesaggio in merito allo stoccaggio dei materiali nell'area esterna (paragrafo n. 7.5 della Relazione di compatibilità ambientale e paragrafo n. 4 della Relazione paesaggistica), mancando tali indicazioni del progetto e non essendo previsti in sede istanza di autorizzazione paesaggistica per la costruzione del fabbricato, si chiede di integrare il progetto prevedendo, se necessarie, le opportune opere di mitigazione;*
- h) *Il progetto deve essere integrato precisando le modalità con cui verrà effettuato lo stoccaggio del materiale nell'area di pertinenza esterna del fabbricato, analizzandone gli effetti ambientali e prevedendo opportune mitigazioni al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico.*

Questi punti si ritengono risolti dal momento in cui si è confermata l'intenzione di non utilizzare gli spazi esterni per il deposito e lo stoccaggio di materiale proveniente dalle operazioni di recupero del materiale inerte originato dalle operazioni di demolizione della ditta stessa.

CHIARIMENTI IN MERITO AL VINCOLO PAESAGGISTICO EX D. LGS. 42/2004

Il vincolo paesaggistico individuato per l'area oggetto di studio deriva dalle indicazioni riportate nella Tavola 1 del PAT "Carte dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale". Su questa carta è evidente come l'area analizzata ricada entro le fasce di pertinenza del Torrente Agno che genera il Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004. In Figura 9 si riporta un estratto cartografico a dimostrazione di quanto affermato.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica si è già provveduto a redigere l'apposita relazione, allegata alla documentazione progettuale già consegnata, secondo il Modello "C" Compatibilità Paesaggistica (ART. 146 - 3° C.- DLGS 42/04) schema di "Relazione paesaggistica" INTERVENTI E OPERE DI CATEGORIA "C" documentazione semplificata D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.




Figura 9 – Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale PAT Trissino

### 1.3.3.1 P.A.T. Comune di Trissino

In data 12/10/2013 con Deliberazione del C.C. n. 45 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Trissino ed in data 24/04/2014 è stato approvato.

Di seguito si riportano gli estratti delle 4 tavole che compongono il Piano e di seguito alcune considerazioni in merito all'area oggetto di studio.




Figura 1-10 – Estratto Tavola 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale PAT Trissino

L'area oggetto di studio, come si evince dall'immagine di cui sopra, ricade dentro le fasce di rispetto del Torrente Agno per quanto riguarda:

- Il Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua art. 7 NTA
- Idrografia/fasce di rispetto di profondità diverse – L.R. 11/2004 art. 41 lett. g) art. 11 NTA

Di seguito si riportano gli articoli delle NTA menzionati:

#### **Art. 7 Beni paesaggistici**

##### **Contenuto:**

*Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134 e in particolare:*

- corsi d'acqua (art. 134, lett. c.)
- aree boscate (art. 134, lett. g.)
- zone di interesse archeologico (art. 134, lett. m.)

*La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.*

#### **Prescrizioni e Vincoli**

*Fino all'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte. Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i.,*

---

sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

Si richiamano gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

#### **Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto**

##### **Contenuto:**

Nella tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali;
- reti tecnologiche (elettrodotto, metanodotto);
- impianti tecnologici (depuratori e discariche)
- cimiteri;
- risorse idropotabili (pozzi e sorgenti)
- corsi d'acqua;
- allevamenti zootecnici.

#### **CORSI D'ACQUA - fascia di rispetto idraulico (RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i)**

##### **Direttive**

All'interno della fascia di rispetto idraulico trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nel rispetto dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

##### **Prescrizioni e Vincoli**

Qualsiasi intervento che debba attuarsi all'interno della fascia di rispetto idraulico dovrà essere obbligatoriamente autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza e/o Consorzio) in conformità con quanto disposto dai R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i..



Figura 1-11 – Estratto Tavola 2: Carta delle Invarianti PAT Trissino

Per quanto riguarda la Carta delle Invarianti si evince che l'area oggetto di studio non ricade all'interno di nessuna particolare area.




Figura 1-12 – Estratto Tavola 3: Carta delle Fragilità PAT Trissino

Per quanto riguarda la Carta delle Fragilità è evidente, invece, che l'area oggetto di studio ricade all'interno dell'area verde definita AREA IDONEA.

L'articolo delle NTA che definisce tale aree è l'Art. 24 di cui si riporta l'estratto:

**Art. 24 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici**

**Contenuto**

La Carta delle fragilità descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo. Tutte queste situazioni sono state raggruppate e classificate nella "Carta delle fragilità" secondo criteri geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici.

La Carta delle Fragilità contiene una prima suddivisione relativa alla "Compatibilità geologica ai fini urbanistici" in tre classi di terreni:

- aree idonee
- aree idonee a condizione
- aree non idonee

**Prescrizioni per le "Aree idonee"**

In fase di attuazione del PAT ogni intervento che ricade in "Area idonea" dovrà essere correlata da un'indagine geologica basata sull'osservanza delle norme vigenti in materia.



Figura 1-13 – Estratto Tavola 4: Carta della Trasformabilità PAT Trissino

Per quanto riguarda, infine, la carta della Trasformabilità si nota come l'area oggetto di studio ricada dentro un'area definita "Area di urbanizzazione consolidata".

L'articolo delle NTA che definisce tale aree è l'Art. 29 di cui si riporta l'estratto:

**Art. 29 Ambiti di urbanizzazione consolidata, programmata ed aree potenzialmente trasformabili**

**Contenuto**

*Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Secondo la grafia della Tav. 4 del PAT, le destinazioni d'uso prevalenti sono:*

*a) aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali con esclusione della grande struttura di vendita, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.*

*b) aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se funzionalmente collegata all'attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.*

**Prescrizioni e vincoli**

Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG qualora compatibili con il PAT

### 1.3.3.2 P.I. Comune di Trissino

In data 18/12/2014 con Deliberazione del C.C. n. 58 è stato adottato il Piano degli Interventi del Comune di Trissino ed in data 18/05/2015 è stato approvato con Deliberazione del C.C. n. 10.

Di seguito si riporta l'estratto cartografico per l'individuazione dell'area oggetto di studio e di seguito l'art. 41 delle Norme Tecniche Operative in cui si definiscono le attività non ammesse in tale area.

Si riporta tale articolo in quanto si evince che l'attività che la ditta F.B.P. intende iniziare deve essere autorizzata dal Comune in deroga a tale articolo appunto.




Figura 1-14 – Estratto Tav. 1.1 del Piano degli Interventi del Comune di Trissino

#### Art. 41 - Z.T.O. "D1.1" - Industriali e artigianali di completamento

6. Attività non ammesse.

Confermate le indicazioni di cui al precedente punto relativamente alla lavorazione dei metalli preziosi, ad esclusione delle zone D1.1 non. 12, 13, 14, il nuovo insediamento delle lavorazioni sotto elencate non è ammesso, salvo che si tratti di trasferimento in ambito comunale, già presente ed attivo al 31.10.2000:

- Galvaniche e di elettrodeposizione;
- Conciarie: intero ciclo produttivo;
- Chimiche di base e di trasformazione e deposito delle relative materie prime;
- Deposito gas tossici;

- Demolizione autoveicoli e recupero materiali;
- Mangimifici, macelli;
- Attività nucleari;
- Zincatura, sbavatura;
- Cementi, terre, marmi e macinatura minerali;
- Carpenteria meccanica pesante.

Le attività esistenti possono ampliarsi nel rispetto dei parametri di zona, accertato che ne derivi una riduzione significativa dell'impatto ambientale (emissioni di rumori, polveri, odori ecc.).

### 1.3.3.3 P.C.C.A. Comune di Trissino

In riferimento alla classificazione presente nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Trissino, l'area in cui si vuole realizzare il nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti si trova in un'area classificata in **classe V**; sul lato ovest confina con una fascia di transizione tra la classe II e la classe V della larghezza di 50 ml. Sugli altri lati, invece, confina con aree della stessa classe V. Parte dell'area ricade, inoltre, all'interno della fascia di pertinenza stradale Fascia B (150 metri) della strada extraurbana secondaria Via dell'Industria.



Di seguito si riporta la legenda e la relativa tabella dei limiti che si devono rispettare per l'area in esame:

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE (D.P.C.M. 14/11/1997)		LIMITI MAX DI IMMISSIONE Leq in dB (A)		LIMITI MAX DI EMISSIONE Leq in dB (A)	
		diurno	notturno	diurno	notturno
	Classe I: aree particolarmente protette	50 dB	40 dB	45 dB	35 dB
	Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55 dB	45 dB	50 dB	40 dB
	Classe III: aree di tipo misto	60 dB	50 dB	55 dB	45 dB
	Classe IV: aree di intensa attivita' umana	65 dB	55 dB	60 dB	50 dB
	Classe V: aree prevalentemente industriali	70 dB	60 dB	65 dB	55 dB
	Fascia di transizione tra III e I ml 50	LIMITI DEI Leq VARIAZIONE LINEARE TRA I VALORI DELLE CLASSI SEPARATE			
	Fascia di transizione tra V e I, ml 100				
FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (D.P.R. 142/2004)		scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
		diurno	notturno	diurno	notturno
strade extraurbane secondarie	 Fascia A ml 100 per ciascun lato	50 dB	40 dB	70 dB	60 dB
	 Fascia B ml 50 per ciascun lato	50 dB	40 dB	65 dB	55 dB
strada extraurbana principale	 Fascia ml 250 per ciascun lato	50 dB	40 dB	65 dB	55 dB

\* per le scuole vale il solo limite diurno

#### 1.3.3.4 Zonizzazione sismica

Il Comune di Trissino, in conformità all'OPCM n. 3907 del 13.11.2010 e la DGRV N. 655 del 17.04.2012, ha predisposto lo Studio di **Microzonazione Sismica di Livello 1** esteso a tutto il territorio comunale.

In particolare la **Carta delle microzone omogenee** in prospettiva sismica rappresenta un utile strumento di supporto per le valutazioni riportate nel D.M. 14.01.2008 al par. 3.2.2 inerenti ad esempio l'attribuzione della categoria di suolo di fondazione e delle condizioni topografiche.

Si segnala inoltre la **Carta delle frequenze fondamentali** dei depositi che rappresenta in forma grafica la frequenza di risonanza del sito, determinata con misure sperimentali HVSR, e che deve essere tenuta a riferimento con la frequenza propria dell'edificio al fine di escludere fenomeni di amplificazione del moto sismico per doppia risonanza.

Di seguito si riportano gli estratti di entrambe le carte con evidenziata l'area oggetto di studio.




Figura 1-15 – Microzonazione Sismica: Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, luglio 2013




Figura 1-16 – Microzonazione Sismica: Carta delle frequenze fondamentali dei depositi, luglio 2013

Per quanto riguarda la Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, l'area oggetto di studio ricade in zona 7 (gialla 2006) ovvero in una zona con un riporto antropico variabile 1-5 metri di profondità. Sotto tale strato è presente Ghiaia sabbiosa e sabbia ghiaiosa – moderatamente adesato.

Per quanto riguarda, invece, la Carta delle frequenze fondamentali dei depositi, l'area ricade in Classe 1 ovvero con frequenze tra 1,0 e 2,0 Hz, in cui l'altezza critica degli edifici è superiore ai 30 metri.

---

## 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

---

### 2.1 INQUADRAMENTO DEL SITO

Come già anticipato l'oggetto di questo studio è l'analisi ambientale preliminare relativamente all'impianto di recupero di rifiuti che si intende attivare presso la sede della ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli in Via della Stampa a Trissino (VI).




Figura 2-1 – Inquadramento su Ortofoto (2011 Ministero dell’Ambiente – Geoportale Nazionale)



*Figura 2-2 – Inquadramento dell'area (rosso) su ortofoto*

L'area di pertinenza del Nuovo Impianto di Recupero di Rifiuti Inerti, oggetto del presente studio, si trova in posizione sud-est rispetto il centro di Trissino.

Di seguito si riporta un inquadramento su CTRN 5000 elemento 125012 "Oltragno", ed un inquadramento su estratto catastale:




Figura 2-3 – Inquadramento su CTRN (elemento 125012 Oltragno)




Figura 2-4 – Estratto catastale Foglio n. 19, mappale n. 1097 Comune di Trissino

## 2.2 PROGETTO – IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI

La ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** intende realizzare un impianto di recupero di rifiuti presso la propria sede di Via della Stampa a Trissino in provincia di Vicenza.

Le operazioni di recupero *(sulla base di quelle indicate dal D. lgs. 152/2006, Allegato C)* che la ditta intende svolgere, in procedura ordinaria, presso il proprio impianto sono:

- Riciclaggio e/o recupero di altre sostanze inorganiche (R5) – In questa fase si svolgono le trasformazioni che permettono al rifiuto di essere selezionato e suddiviso per granulometria, rendendolo così fruibile nuovamente come materia prima. La lavorazione del rifiuto è quindi la fase più importante dell'intero processo di recupero, in quanto da essa dipende la buona riuscita del prodotto finale da reinserire nel mercato. La ditta sarà dotata di impianto per la trasformazione delle macerie che rispetta e tutela l'ambiente con sistemi di abbattimento delle polveri, del gas di scarico e di riduzione del rumore. La tecnologia di un impianto efficiente e che segua i dettami della normativa deve essere in grado di suddividere il materiale in ingresso fondamentalmente in tre flussi: il materiale lapideo nuovamente utilizzabile, la frazione leggera (carta, plastica, legno, impurezze, etc.) e la frazione metallica. Il valore economico del materiale riciclato aumenta con la qualità del prodotto stesso, pertanto è necessario trovare un compromesso tra l'efficienza di eliminazione delle impurezze ed il costo (investimento e gestione) dell'impianto.
- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (R13) – I mezzi saranno accompagnati dal personale dell'impianto per i controlli previsti e si verificherà sempre che i rifiuti non siano scaricati al di fuori delle aree predisposte. Si prevede di tenere i rifiuti nell'area di conferimento iniziale fino al completamento dei controlli stessi per trasferirli qualora ritenuti idonei. Nel caso contrario il materiale sarà ricaricato sul mezzo e respinto.

Secondo quanto dettato dal D.M. 5 febbraio 1998 e s. m. e i. (Allegati 1 suballegato 1), in cui sono stati individuati tutti i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, si sono elencate di seguito le attività di recupero previste nel nostro specifico caso:

### 7. Rifiuti ceramici e inerti

**7.1** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

**Si tiene a precisare che la ditta non intende trattare presso la propria sede rifiuti diversi da laterizi, intonaci, e conglomerati di cemento armato e non. Le traverse e traversoni ferroviarie così come i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, non saranno trasportati e trattati nell'impianto.**

Per lo svolgimento dell'attività non saranno realizzate particolari opere in quanto sarà utilizzata l'intera area, interna al capannone, presso l'attuale sede. Saranno solamente riorganizzati gli spazi interni al fine di poter operare in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

La sede dispone attualmente di:

- n. 1 piazzale di circa 890 mq pavimentato in conglomerato cementizio e dotato di rete di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento;
- n. 1 locale uffici;


- impianto di illuminazione esterna;
- n. 1 capannone di c.ca 620 mq.

Alla luce di quanto elencato si evince l' idoneità della sede per ospitare l'attività prevista. Per lo stoccaggio dei materiali la ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** adotterà criteri idonei al rispetto della normativa tecnica e ambientale vigente in materia rispettando dunque le seguenti condizioni:

- tutti i rifiuti inerti destinati al recupero verranno stoccati in cumuli separatamente dagli altri materiali eventualmente presenti dell'area;
- tutti i rifiuti inerti stoccati in cumuli dovranno essere posti in basamenti idonei a garantirne l'isolamento dal substrato;
- tutti i rifiuti inerti stoccati in cumuli, se pulverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento;
- tutti i cumuli saranno realizzati in modo tale che non si creino situazioni di instabilità e pericolo.

Al fine di garantire il controllo dei rifiuti in ingresso, la ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli**, prevede l'esecuzione di verifiche di conformità della documentazione accompagnatoria, la verifica dei carichi conferiti, la verifica dello scarico dei rifiuti e la finale compilazione del registro di carico-scarico.

Le aree operative individuate all'interno della proprietà ed evidenziate in planimetria (vedi elaborato C02 – Planimetria stato di fatto e stato di progetto) sono quelle di seguito riportate:



Che sono così riassumibili:

- zona 1 – materiale da demolizione in entrata cod. CER 17.09.04;
- zona 2a – materiale da demolizione in entrata cod. CER 17.05.04 (Tab. A Normativa TRS);
- zona 2b – materiale da demolizione in entrata cod. CER 17.05.04 (Tab. B Normativa TRS);
- zona 3 – materiale da demolizione in entrata cod. CER 17.01.07;
- zona 4 – impianto di riduzione (quota frantoio -1,2 mt);
- zona 5 – accumulo materiale in uscita;

- zona 6 – MPS in uscita stoccaggio in base al cod. CER del rifiuto in entrata – ogni zona prevede un cumulo per consentire le verifiche analitiche al fine della definitiva cessazione della qualifica di rifiuto;
- zona 7a – cassone per il recupero del materiale ferroso;
- zona 7b – cassone per il recupero di altri eventuali rifiuti;
- zona 8 – area di posizionamento escavatore per la movimentazione del materiale;
- zona 9 – area di accesso dei camion per lo scarico del materiale in entrata;
- zona 10 – impianto di nebulizzazione acqua.

Nella zona esterna al capannone non saranno effettuate lavorazioni e tantomeno deposito di materiale sia esso considerato rifiuto in ingresso, MPS in uscita, o materiale da sottoporre a verifiche analitiche.



### 2.2.1 Attività di recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione

Questa attività di recupero riguarda il trattamento di rifiuti provenienti da attività di demolizione e costruzione finalizzata alla produzione di inerti da utilizzare come sottofondi stradali, riempimenti e rilevati. I rifiuti provengono da attività di demolizione e costruzione, manutenzione di reti e cantieri edili in genere. Le caratteristiche del rifiuto sono:

- materiale inerte;
- calcestruzzo;
- cemento;
- laterizi;
- ceramica anche con presenze di frazioni metalliche;
- legno;
- plastica;
- carta;
- esclusione dell'amianto.

L'attività di recupero prevede l'eliminazione preliminare delle frazioni grossolane indesiderate, la frantumazione, la vagliatura e la deferrizzazione del materiale inerte. La materia prima secondaria ottenuta dovrà rispondere a quanto stabilito dalla DGRV 1773 del 28/08/2012; **a tal proposito saranno previsti appositi cumuli dei materiali lavorati per consentire le verifiche analitiche al fine della definitiva cessazione della qualifica di rifiuto.**

Il ciclo produttivo prevede che:

- il materiale in ingresso venga stoccato in appositi box ove viene effettuata anche una prima selezione di eventuali materiali grossolani (ferro, plastica, cartone, legno) anche se tale operazione solitamente è svolta dalla ditta direttamente in cantiere;

- il materiale venga quindi avviato alla frantumazione che, a seconda dell'impiego previsto, potrà essere regolata al fine di ottenere materiale di pezzatura più o meno fine;
- il materiale tritato venga sottoposto a deferrizzazione.

Una volta completato il trattamento, il materiale viene stoccato in attesa della definitiva caratterizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n.1773/2012. Il quantitativo massimo in stoccaggio in attesa di caratterizzazione potrà essere di circa 436 t (vedi Allegato 2).

## 2.2.2 Tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di recupero

Di seguito sono riportate le tipologie ed i quantitativi di rifiuti che, con l'avvio dell'attività, si intendono recuperare:

n.	Descrizione	Cod. CER	Attività
1	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03)	17 09 04	R5, R13
2	Terra e rocce (diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03)	17 05 04	R5, R13
3	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07	R5, R13

Le quantità potenzialmente lavorabili in una giornata potranno essere di circa 450 tonnellate al giorno. La suddivisione dei quantitativi è così prevista:

n.	Descrizione	t/anno	t/giorno
Da 1 a 3	Inerti	120.000	450
	Totale	120.000	

Considerando circa 265 giorni lavorativi all'anno l'attività di recupero vedrà la lavorazione di circa 120.000 tonnellate all'anno cioè circa 450 tonnellate al giorno.

## 2.2.3 Produzione di rifiuti

Come ogni altra attività anche questa non è immune dal produrre rifiuti che saranno prontamente classificati e destinati allo smaltimento e/o recupero presso altro impianto autorizzato.

I rifiuti derivano principalmente dalle operazioni di frantumazione e selezione del materiale accolto dall'impianto e saranno rappresentati dagli scarti di tali lavorazioni.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali categorie di rifiuti potenzialmente producibili:

n.	Descrizione	Cod. CER	Quantità
1	metalli ferrosi	19 12 02	9 t/giorno
2	metalli non ferrosi	19 12 03	
3	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	19 12 07	
4	Altri rifiuti, compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*	19 12 12	

Si è stimata una quantità complessiva di rifiuti pari al 3% (2% materiale ferroso, 1% altro) rispetto il quantitativo di materiale potenzialmente lavorabile. Su 450 tonnellate potenzialmente trattabili si possono considerare circa 9 t di materiale ferroso e 4,5 tonnellate di altro rifiuto.

I rifiuti saranno stoccati in appositi cassoni posizionati nella “zona 5” così come accennato precedentemente ed evidenziato in planimetria (vedi elaborato C02 – Planimetria stato di fatto e stato di progetto). La gestione di tali cassoni sarà affidata a ditta esterna autorizzata al trattamento di tali categorie di rifiuti.

#### **2.2.4 Descrizione impianto**

Come precedentemente accennato non è prevista la realizzazione di nessuna nuova opera in quanto la struttura aziendale possiede già tutti i requisiti ritenuti utili per l'attività di recupero rifiuti prevista:

Aree di stoccaggio: l'area di stoccaggio definita all'interno del capannone è ritenuta idonea in quanto la pavimentazione è in calcestruzzo con idonee ed opportune caditoie per la raccolta delle acque di dilavamento.

Rete di raccolta delle acque meteoriche: il piazzale – considerato per l'intero ambito aziendale - è dotato di una rete di raccolta delle acque meteoriche costituita da n. 11 caditoie e n. 17 pluviali. Le acque sono tutte raccolte e – previo trattamento di prima pioggia, adottato sia per le acque dei tetti che per quelle dei piazzali, con recapito finale in fognatura (limitatamente al quantitativo stimato per i primi 5 mm di acqua nell'episodio meteorico quantificato nelle 48 ore) – sono portate ad un bacino di invaso delle seconde piogge e da lì al collettore comunale.

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia: le acque di prima pioggia confluiscono in un impianto di sedimentazione con capacità pari a circa mc.4,50, collegato al ricettore della prima pioggia tarato per mc. 12,50 circa; da questo la linea nera diparte per raggiungere il disoleatore, un pozzetto di campionamento e quindi la rete consortile delle nere (le acque passeranno alla rete comunale di raccolta delle acque nere dopo le 48 ore successive all'evento meteorico).

Impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia: la seconda pioggia è regolata da un dispositivo a valvola autochiudentesi che regola l'apporto delle prime piogge, by-passando la vasca, una volta riempita, e convogliando in un invaso di capacità circa mc. 45 mc, da scaricare a gravità in un periodo successivo all'evento piovoso, dentro al rete comunale.

L'invaso è posto a protezione dell'impianto comunale, essendo quest'ultimo in sofferenza ed in attesa di lavori di adeguamento conseguenti alla realizzazione del bacino (i cui lavori sono appena iniziati).

Per il successivo riutilizzo per le operazioni di frantumazione, al fine di mitigare le emissioni di polveri, è prevista anche una vasca di raccolta di acque di seconda pioggia, posta a monte del bacino di invaso, con troppo pieno previsto nella rete comunale di raccolta delle acque meteoriche.

Barriere e strutture antirumore: per quanto riguarda il rumore, così come riportato nella Relazione previsionale di Impatto Acustico, non è prevista la realizzazione di alcuna barriera aggiuntiva in quanto le operazioni rumorose dell'attività di recupero dei rifiuti avviene all'interno del capannone mentre all'esterno vi sarà solo l'attività di parcheggio e manovra.

#### **2.2.5 Monitoraggio ambientale**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede di eseguire dei campionamenti periodici al fine di valutare costantemente le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, delle Materie Prime Secondarie nonché dell'impatto acustico, degli scarichi idrici e non ultima della qualità dell'aria.

### 3 QUADRO PROGRAMMATICO AMBIENTALE

#### 3.1 LO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE

Di seguito si riporta una descrizione delle componenti socio ambientali dell'area interessata dal progetto in modo tale da poter fornire una fotografia dello stato attuale del sito. I dati analizzati e di seguito riportati derivano da studi effettuati sul territorio comunale.

Le componenti ambientali che si andranno ad analizzare sono:

- aria
- clima
- acqua
- suolo
- biodiversità
- criticità

prendendo spunto da quanto elaborato con la relazione ambientale per la V.A.S. del Piano di Assetto del Territorio del comune di Trissino.

##### 3.1.1 Aria

**Aria:** *l'inquinamento atmosferico del Comune di Trissino, è dovuto principalmente a sorgenti antropiche composte dalle emissioni da attività industriali, dalle emissioni da impianti di depurazioni civili e industriali, dalle emissioni da traffico e dal riscaldamento degli edifici.*

*All'interno del territorio comunale di Trissino non ci sono centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria, a tal proposito è stata collocata a Trissino in Via Stazione una centralina mobile di monitoraggio. Tale centralina ha potuto restituire le misure sulle concentrazioni di composti tipicamente derivanti dal settore della concia, quali: idrogeno solforato, benzene, toluene, etilbenzene, xileni.*

*I due inquinanti di prevalente interesse, nell'area della concia, sono l'Idrogeno Solforato ( $H_2S$ ) ed il Toluene ( $C_6H_5CH_3$ ). L'unico riferimento legislativo disponibile riguarda l'Idrogeno Solforato, infatti il DPR 322 del 15.04.1971 fissava due limiti per le immissioni all'esterno dei "perimetri industriali":  $100 \mu g/m^3$  con un tempo di mediazione di 30 minuti e  $40 \mu g/m^3$  per un tempo di mediazione di 24 ore.*




Figura 3-1 – Risultati storici dei monitoraggi di Idrogeno Solforato ( $H_2S$ )

Con il D.C.R.V. n. 57 del 11 novembre 2004, che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria, Trissino è stato inserito tra le "Zone Industriali da risanare" ai sensi del D.P.R. 203/88 in quanto nucleo del polo conciario vicentino.



Figura 3-2 – Valori statistici di Toluene ( $C_6H_5CH_3$ )

Figura 3-3 – Grafico media settimanali storiche di Toluene con linee di tendenza

**Idrogeno solforato ( $H_2S$ ):** questo inquinante è un gas dal caratteristico odore di uova marce. Le fonti naturali di emissione di idrogeno solforato sono i processi di decomposizione anaerobica del materiale organico. Le principali fonti antropiche sono i processi di raffinazione del petrolio, di produzione di fertilizzanti, di coloranti e pigmenti, di concia delle pelli e di trattamento delle acque di scarico.

Alle elevate concentrazioni può risultare altamente tossico, irritante e asfissiante. L'azione irritante si esplica a concentrazioni superiori a  $15.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . L'OMS ha posto come valore guida il limite di  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$  sulle 24 ore. Importante è comunque, considerato il fastidio provocato dall'odore, a soglia olfattiva. Generalmente l'odore non è percepibile sotto la concentrazione di  $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Si segnalano sporadici superamenti concentrati tra il 21 ed il 23 luglio 2006 con un massimo orario di  $262 \mu\text{g}/\text{m}^3$  il 22 luglio alle ore 5.

---

**Benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>):** Il benzene è un composto chimico capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici. Principali fonti di benzene sono le raffinerie, il traffico autoveicolare e gli impianti di rifornimento di carburante. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro classifica il benzene come sostanza cancerogena di classe I (evidenza di cancerogenicità per l'uomo di livello sufficiente), in grado di produrre varie forme di leucemia. Valgono, per questo inquinante, le considerazioni già fatte per i siti di "lungo periodo". Non si segnalano valori significativi rimanendo le medie, nei vari intervalli temporali, sono comprese a 0 µg/m<sup>3</sup> (media delle medie giornaliere a Trissino via della Ferrovia).

**Toluene:** E' un composto chimico della famiglia degli idrocarburi aromatici. Viene largamente utilizzato nell'industria come solvente (vernici, colle, inchiostri, resine, grassi, gomme, neoprene) e reagente di base per sintesi organiche, nonché nella fabbricazione dei prodotti farmaceutici, carburanti e altro. Il toluene è meno tossico del benzene, comunque è classificato come prodotto nocivo. L'OMS suggerisce di non superare 260 µg/m<sup>3</sup> per una settimana di esposizione. Dalle analisi dei dati rilevati con i laboratori mobili si deduce che in tutte le località del polo conciario non vi sono valori particolarmente significativi; generalmente corrispondono ai valori normalmente misurati in altri siti.

**Etilbenzene:** E' un composto chimico della famiglia degli idrocarburi aromatici. Si trova in percentuale più o meno variabile nei prodotti commerciali del toluene e degli xileni. L'OMS indica il valore guida di 22.000 µg/m<sup>3</sup>, riferito ad un anno. Dalle analisi dei dati rilevati con i laboratori mobili si deduce che in tutte le località non vi sono valori particolarmente significativi; generalmente corrispondono ai valori normalmente misurati in altri siti.

**Xileni:** Gli xileni sono idrocarburi aromatici. Sono utilizzati in prevalenza come solventi per la verniciatura (in particolare per i mobili), sgrassanti e detergenti. Sono inoltre presenti nelle benzine. Il valore raccomandato dall'OMS è di 4.800 µg/m<sup>3</sup> riferito alle 24 ore.

**Polveri sottili (PM10):** Si tratta di una subfrazione del particolato totale sospeso (PTS), precisamente il DM n. 60 del 2002 lo definisce come la frazione del particolato di diametro inferiore a 10 µm. Le polveri sottili sono emesse principalmente dai mezzi di trasporto, soprattutto diesel, e dagli impianti di riscaldamento. La loro pericolosità per la salute deriva dal fatto che spesso alle polveri sono associati altri inquinanti con effetti tossici. Non vi sono dati ma dalle pubblicazioni provinciali e regionali si evince solo che è strettamente legato all'uso dei mezzi di trasporto privato rilevando drastici abbassamenti dei valori in corrispondenza delle vacanze scolastiche a cavallo tra Natale e Capodanno. E picchi più alti nei giorni più freddi, di inversione termica e lavorativi.

### **3.1.2 Clima**

La definizione delle caratteristiche meteorologiche del territorio di Trissino deriva dalla rielaborazione dei dati rilevati dalle vicine stazioni meteorologiche provinciali, utilizzando un approccio metodologico che tiene conto della diversa distribuzione spaziale delle stazioni di monitoraggio. In particolare sono state messe a confronto le serie relative al periodo 1961-1990 (rilevate dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia e dall'Aeronautica Militare) con i valori rilevati nel periodo 1992-2001 dalle stazioni automatiche di telemisura gestite dal Centro Meteorologico di Teolo (ARPAV).

**Precipitazioni annuali:** Sul territorio di Trissino la precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1961-90, varia da 1200 mm a poco più di 1350 mm di pioggia. L'andamento delle precipitazioni medie annuali è crescente da Sud a Nord. La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1992-2001, conferma i tratti fondamentali della distribuzione delle piogge nel territorio così come evidenziata dall'analisi storica. Si nota comunque una generale diminuzione dei valori negli ultimi anni - da 1100 mm a poco più di 1250 mm di pioggia rispetto ai valori di riferimento storici. La zona

mediamente più piovosa, pertanto, risulta compresa nella fascia che va dai Monti Lessini, dai Massicci del Carega e dal Pasubio, passando attraverso le pendici meridionali dell'Altopiano di Asiago e Monte Grappa; in questa fascia, appunto, mediamente vengono raggiunti i 1500 mm annui, con punte anche più elevate. Superata la prima linea displuviale e proseguendo quindi in direzione Nord Nord-Ovest, si assiste ad una generale diminuzione dell'ammontare annuo di precipitazione, connesso anche ad una diminuzione del livello altimetrico delle stazioni: per quanto riguarda il bacino dell'alto Brenta, ad esempio, se a Tonezza del Cimone si superano i 1600 mm, ad Asiago si raggiungono quasi i 1500, a Pedavena e a Cismon del Grappa si resta intorno ai 1400, già ad Arsìe ci si avvicina ai 1.300 mm. La precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1992-2001, conferma i tratti fondamentali della distribuzione delle piogge nel territorio così come evidenziata dall'analisi storica. Le differenze più evidenti fra le due distribuzioni sono dovute all'utilizzo di diverse stazioni di misura e specialmente alla mancanza di dati sul territorio dell'Altipiano dei Sette Comuni (dove la stazione più vicina è a Lusiana) e sul Massiccio del Grappa (dove la stazione più vicina è a Pove del Grappa). Non sono stati inseriti i dati relativi alla stazione di Asiago, in quanto riattivata solo dal luglio 1996. Si nota comunque una diminuzione abbastanza generale dei valori negli ultimi anni rispetto ai valori di riferimento storici. La distribuzione delle precipitazioni di massima intensità per la durata di un'ora, a differenza di quella valida per le precipitazioni medie annue, presenta un andamento più discontinuo evidenziando comunque un leggero gradiente positivo disposto nelle due direttrici Est ed Ovest rispetto ad una fascia longitudinale centrale della provincia in cui si registrano i valori minimi. Le zone con elevate intensità orarie di precipitazione interessano pertanto i territori più occidentali delle Prealpi e le zone orientali della pianura e della pedemontana, all'imbocco della Valsugana. Risulta bene evidente un primo nucleo maggiormente intenso, che coincide anche con la zona mediamente più piovosa nel corso dell'anno, ristretto ai confini nord-occidentali della provincia, comprendente i territori più settentrionali dei comuni di Recoaro e Valli del Pasubio. In questa zona, per tempi di ritorno esaminati di 10, 50 e 100 anni, si raggiungono in media rispettivamente i 50 mm, 75 mm e 85 mm in 1 ora. Un secondo nucleo intenso estende invece il suo dominio più diffusamente nelle zone pianeggianti ad est e a nord di Vicenza e lungo la valle del Brenta, dove le precipitazioni massime ammontano mediamente a 45 mm, 60 mm e oltre 65 mm in 1 ora rispettivamente per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni. In questa zona gli eventi pluviometrici intensi di breve durata si concentrano prevalentemente durante le stagioni primaverile ed estiva. La distribuzione delle massime intensità di precipitazione giornaliera segue, a differenza delle durate inferiori, un andamento più fedele a quello delle precipitazioni medie annuali. Gli eventi intensi di durata almeno giornaliera sono in genere riconducibili a situazioni sinottiche caratterizzate dalla presenza di un minimo depressionario sul bacino del Mediterraneo e da corrispondenti flussi di aria umida meridionale o sud-occidentale che scontrandosi con i rilievi prealpini determinano spesso un effetto stau (condensazione del vapore acqueo contenuto in masse d'aria forzate alla risalita in presenza di rilievi). Tutta la fascia prealpina rimane dunque la più piovosa con alcune punte di intensità giornaliera particolarmente elevate nelle zone nord-occidentali della provincia (comuni di Recoaro, Valli del Pasubio e Posina). In questa zona le massime piogge giornaliere raggiungono mediamente valori intorno ai 200 mm, 250 mm e 300 mm rispettivamente per i tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni. La parte centro-meridionale della pianura, a sud di Vicenza, rappresenta invece la zona meno piovosa con valori massimi giornalieri inferiori, rispetto alla fascia prealpina, di oltre 100 mm, per le piogge con tempi di ritorno di 10 anni e fino a 200 mm, per piogge con tempi di ritorno di 100 anni.

**La temperatura:** I valori medi annuali delle temperature massime e minime, calcolate per il periodo di riferimento 1961-1990 e per il periodo 1992-2001 e la loro distribuzione sul territorio evidenziano, in linea generale, la diminuzione regolare della temperatura con l'aumentare della quota, seppure con qualche eccezione in cui si osservano scarti, tra località a parità di quota, dovuti a condizioni locali (aree

della pedemontana, fondovalli, altopiani, ecc.). La media delle temperature massime calcolate per il trentennio 1961-1990 è di circa 17 gradi, mentre per le minime si registrano circa 7°C di media. Dai dati relativi al periodo 1992-2001 si rileva un incremento di temperatura medio di circa 2°C. Dalla distribuzione dei valori di temperatura su base stagionale si evince che, per quanto riguarda i valori massimi in estate, le temperature più elevate vengono misurate con punte superiori a 27°C. Il territorio comunale appartiene alla fascia pedemontana, a nord della quale la temperatura diminuisce abbastanza regolarmente con la quota. I dati raccolti negli ultimi anni segnalano un innalzamento delle temperature massime estive mediamente tra i 28 e i 30°C e anche le temperature minime su base annua sembrano raggiungere e superare i 10°C. Durante l'inverno le temperature minime assolute si collocano mediamente tra 0 e -2°C.

**I venti:** Il bacino montano dell'Agno, dato l'orientamento generale e la relativa altitudine dei rilievi che lo racchiudono soprattutto a Nord, si può considerare in generale abbastanza protetto dalle masse d'aria fredda invernali, di provenienza continentale. Nel regime dei venti prevalenti non vanno piuttosto trascurati gli effetti dell'alternarsi delle brezze di monte e di valle, a regime diurno, che, provocando un energico rimescolamento degli strati inferiori dell'atmosfera, hanno come risultato una attenuazione degli eccessi termici di un segno e dell'altro. La brezza ascendente, diurna, è anche causa di condensazione dell'umidità sui versanti più elevati della testata della valle; le note «Guglie del Fumante», caratteristiche formazioni rocciose situate sulle propaggini sud-orientali del M. Obante, stanno appunto ad indicare, con la loro denominazione, la frequenza di nebbie dovute a tale meccanismo, che è attivo soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, quando maggiore è il contenuto in umidità delle masse d'aria in ascesa forzata e maggiori i contrasti termici cui esse sono sottoposte.

### **3.1.3 Acqua**

**Acque superficiali:** Il comune di Trissino si estende su di un'area estremamente vulnerabile dal punto di vista ambientale, a causa della presenza di un acquifero in differenziato molto esteso. La realizzazione dell'impianto di depurazione consortile (da 127'500 AE) e l'utilizzo di tecnologie produttive che utilizzano minori risorse naturali hanno contribuito, di recente, ad un recupero e ad un risanamento della qualità delle acque. La rete idrografica superficiale, nella quale ricade il comune di Trissino, è costituita principalmente dai torrenti Agno-Guà (bacino del Fratta-Gorzone) e dal suo affluente il torrente Arpega, dal torrente Poscola e dal torrente Restena posto al confine occidentale del Comune. Il Torrente Agno nasce dalle Piccole Dolomiti di Recoaro. Per circa 25 Km scorre nella omonima valle, raccogliendo gli apporti di torrenti e rii laterali (alcuni dei quali di discreta portata, come Torrente Rotolon, Torrente Torrazzo e Torrente Creme). Uscito dalla Valle dell'Agno, si allarga nella pianura e attraversa centri abitati quali Trissino, Alte Ceccato e Lonigo (in quest'ultima località il bacino idrografico misura 260 Km<sup>2</sup>), scorrendo su un substrato fortemente permeabile; ciò determina fenomeni di magra prolungata nonché, per lunghi tratti (da Cornedo a valle), la completa mancanza di portata nei mesi estivi. A valle di Trissino, il Torrente Agno riceve gli apporti del Torrente Arpega e del Torrente Restena ed è all'altezza di Tezze di Arzignano che prende il nome di Fiume Guà. Quest'ultimo, lungo il suo percorso, riceve le acque del Torrente Poscola e del Fiumicello Brendola e, uscito dalla provincia di Vicenza, prende il nome di Fiume Frassine nel veronese. Il Torrente Poscola nasce alle pendici del Monte Faedo, scorre lungo la valle fino a Trissino, entra nella pianura e infine sfocia nel Fiume Guà. Nel tratto pedecollinare è un tipico torrente con substrato ciottoloso-ghiaioso e portata ridotta; successivamente, nel tratto pianeggiante, scorre su un substrato ghiaioso alluvionale. Il "Piano di monitoraggio 2000" per le acque superficiali correnti, ricadenti nella zona interessata dal progetto Giada, prevede 2 stazioni di campionamento all'interno del territorio comunale.

Corpo Idrico	Comune	Codice stazione
Torrente Agno	Cornedo	116
Torrente Poscola	Trissino	494
Torrente Poscola	Castelgomberto	466
Torrente Arpega	Trissino	473
Torrente Restena	Arzignano	474

Tabella 3-1 – Elenco stazioni di campionamento

La classificazione della qualità delle acque superficiali in funzione degli obiettivi di qualità: Con l'introduzione del Decreto Legislativo 152/99, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce lo stato di qualità ambientale (indice SACA) dei corpi idrici superficiali sulla base dello stato ecologico (indice SECA) e di quello chimico del corpo idrico, è stata finalmente riconosciuta e compresa l'esigenza di affiancare alle necessarie e insostituibili analisi chimiche, anche analisi biologiche sul "biota" presente nel sito da monitorare, in quanto è stata recepita la necessità di valutare gli effetti integrati degli inquinanti sugli organismi viventi, e quindi nell'ecosistema "in toto", nella valutazione e gestione del rischio ambientale. Lo stato ecologico e ambientale del bacino è risultato BUONO per gli anni 2000-2005 e la classe dei macrodescrittori ha classificato lo stato chimico delle acque al valore 2. Secondo la definizione dello Stato Ambientale (SACA) per i corpi idrici superficiali (Tab. 2 all. 1 - D. lgs. 152/99) "I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento." Per quanto riguarda i risultati dei monitoraggi per l'idoneità alla vita dei pesci (ai sensi del DGRV 2894/97), nel Bacino del Fratta-Gorzone, le stazioni nn. 466, 473, e 474 sono state classificate come acque adatte alla vita dei pesci salmonidi. Si ritiene di sottolineare solo un episodio di superamento del valore guida per il parametro fosforo totale, risultato pari a 0.14 mg/l, riscontrato nel campionamento di settembre 2004 nel Torrente Restena ad Arzignano (stazione n. 474) esterno al territorio trissinese.

L'acqua del Torrente Agno presenta qualità buona a Cornedo Vicentino (stazione n. 116 – classe II); è stata, pertanto, recuperata e migliorata la condizione di inquinamento che aveva comportato nel 2002 lo Stato Ambientale sufficiente. Nonostante la sola presenza di Leuctra, c'è una buona comunità di 20 taxa che permette di mantenere la II classe IBE. La qualità delle acque del Torrente Poscola si mantiene buona a Montecchio Maggiore (stazione n. 494 – classe II). Dall'analisi dei macrodescrittori si evidenzia nel complesso una moderata alterazione mentre il campionamento per l'IBE evidenzia per la stazione 118 un giudizio di qualità positivo dovuto alla presenza di un ambiente debolmente inquinato.

Parametri caratteristici dell'industria della concia: I parametri che caratterizzano i reflui provenienti dall'industria conciaria sono la salinità (solfati e cloruri) e il cromo, presente nella forma trivalente. Il complesso delle acque superficiali della zona in esame appare scarsamente influenzato dall'attività industriale/conciaria. In numerosi tratti la qualità di alcuni corsi d'acqua non risulta compromessa se non per la stazione Poscola a sud del depuratore consortile.

Tutti i corsi d'acqua presenti nel territorio di Trissino sono caratterizzati da un regime di tipo torrentizio, con deflusso episodico ed in stretta relazione con l'entità e le modalità degli afflussi meteorici.

L'elemento idrografico principale è il **T. Agno**. Nasce nelle Piccole Dolomiti, nel territorio del comune di Recoaro, dalla confluenza dei torrenti: Rotolon, Lora e Creme. Attraversa i centri abitati di Recoaro, Valdagno, Cornedo, Brogliano e Trissino. Nel comune di Arzignano, poco sopra Tezze, prende il nome di Guà, diviene poi Frassine nei pressi dell'omonima località, infine assume il nome dei tre canali artificiali: Canale Brancaglia, Canale S. Caterina, ed infine Canale Gorzone che si immette nel Brenta-Bacchiglione.

La storia del corso d'acqua è legata soprattutto alle piene che lo contraddistinsero per la violenza e per i danni causati a monte e a valle. Il fatto di essere un corso d'acqua a regime torrentizio caratterizza in modo marcato l'andamento stagionale delle portate che, nei periodi di massima intensità, presentano flussi importanti, per poi ridursi nei periodi di magra con l'alveo al minimo o completamente asciutto. Per far fronte agli eventi di piena il corso d'acqua è stato soggetto a numerosi interventi di risistemazione con realizzazione di casse di espansioni.

A sud del centro abitato di Trissino riceve le acque del **T. Arpega**, suo affluente di destra.

Il T. Arpega nasce dalle pendici del Monte Faldo, scorre nella valle omonima che si presenta stretta nel suo tratto iniziale per poi ampliarsi in corrispondenza della confluenza con il fondovalle.

Il versante è inoltre caratterizzato da un reticolo idrografico minore di tipo dendritico ben sviluppato tipico dei terreni omogenei poco permeabili, mentre sul fondovalle è ben sviluppata una fitta rete di canali di scolo e fossati utilizzati a fini irrigui e di regimazione delle acque dai campi.





Figura 3-4 – Estratto Carta Idrogeologica del PAT di Trissino

Di seguito si riporta un estratto della legenda della Carta idrogeologica con relative descrizioni:



Dal punto di vista delle acque superficiali l'area si trova al di fuori della vicina "Area soggetta ad inondazioni periodiche" e non risulta nemmeno rientrante nell'"Area a deflusso difficoltoso".

**Acque sotterranee:** Lo sviluppo industriale della valle dell'Agno è dovuto, in particolar modo, alla notevole disponibilità di risorse idriche, sia superficiali che sotterranee.

Codice stazione	Comune	Profondità	Acquifero	Conducibilità elettrica specifica a 20°C (m $\mu$ S/cm)	Cloruri (mg/l)	Manganese (Mn) ( $\mu$ g/cm)	Ferro ( $\mu$ g/l)	Nitrati (NO <sub>3</sub> ) (mg/l)	Solfati (SO <sub>4</sub> ) (mg/l)	Ione ammonio (NH <sub>4</sub> ) (mg/l)	Composti alifatici alogenati	Stato Chimico
267	Trissino	30	freatico	533	5	2	48	15.7	57	0.02	0.3	2
266	Arzignano	91.5	artesiano	439	5	0.02	2	1	10.8	0.02	1.4	2

Tabella 3-2 – Stato chimico delle acque sotterranee (media valori anni 2000-2005)

Dal 1999 è attiva la rete di monitoraggio ARPAV per le acque sotterranee che fornisce periodicamente informazioni quali-quantitative (4 campagne all'anno). La rete conta 47 pozzi nella provincia di Vicenza. Nel complesso le acque sotterranee della provincia di Vicenza risultano di buona qualità e idonee al consumo umano se si escludono alcuni episodi di inquinamento industriale (composti organoalogenati e cromo) e agricoli (fitofarmaci). Le concentrazioni dei nitrati mostrano un progressivo aumento generalizzato su tutta l'area. Come previsto dal D. Lgs 152/99 e successive modificazioni e integrazioni, la classificazione dello Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS) è definita in base allo stato quantitativo e allo stato chimico. Non essendo ancora disponibili criteri idonei alla definizione dello stato quantitativo, anche per quest'anno si è proceduto alla sola valutazione dello stato chimico così come di seguito specificato.

*Lo stato chimico delle Acque Sotterranee: Al fine dell'assegnazione dello stato chimico, sono stati elaborati tutti i dati disponibili per i parametri di base (Tab. 20, Allegato 1 del D. Lgs 152/99) e per alcuni di quelli addizionali. Il quadro qualitativo che emerge dalla campagna di monitoraggio è tutto sommato soddisfacente. Il colore verde della Tabella 3-2 indica l'“impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche”. Esistono solamente alcune situazioni critiche o preoccupanti, come la permanenza di elevate concentrazioni di solventi organoalogenati nella zona di Rossano Veneto e di nitrati a Lonigo, Noventa, Torri di Quartesolo, Caldogno e Tezze sul Brenta. Il pozzo 153, sempre in territorio del comune di Lonigo, presenta concentrazioni estremamente variabili, che determinano una variabilità anche della classe di qualità assegnata. Ciò è dovuto alla ridotta profondità dello stesso (pochi metri) e alla conseguente alta vulnerabilità. Nel basso vicentino, e in misura minore a Torri di Quartesolo e Tezze sul Brenta, si è invece riscontrata localmente una compromissione qualitativa per presenza di nitrati. È infine da segnalare che anche i gestori delle reti acquedottistiche che prelevano acqua a scopo idropotabile effettuano numerosi controlli sulle falde acquifere utilizzate per l'attingimento.*

Per quanto riguarda le acque sotterranee, invece, osservando la Figura 3-4 si nota come la falda nell'area di studio sia profonda più di 10 metri dal piano campagna.

**Acquedotto:** *l'acquedotto è gestito da A.V.S. S.p.a.. I consumi idrici segnalati sono di seguito riportati:*

Anno	n. abitanti	n. utenze uso domestico	Consumi idrici complessivi [m <sup>3</sup> /anno]	Consumi uso domestico [m <sup>3</sup> ]	Consumi zootecnici [m <sup>3</sup> /anno]	[lt/abit/giorno]	Consumi industria e commercio [m <sup>3</sup> ]
2000	7849	2627	595354	414.866	15257	144.8	165.231
2001	7782	2696	659781	438.665	14470	154.4	206.646
2002	7939	2335	592899	395.996	11664	136.7	185.239
2003	8058	2721	649014	437.143	14381	148.6	197.490
2004	8179	2772	643236	445.146	21355	149.1	176.735
2005	8240	2919	648462	419.187	12509	139.4	216.766
2006	8303	2956	619369	425.008	9159	140.2	185.202

*Tabella 3-3 – Numero abitanti serviti nel territorio comunale di Trissino e consumi idrici civili, e consumi idrici dell'industria e del commercio (2000-2006)*

*Stato attuale della rete acquedottistica: L'A.A.T.O. (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) Bacchiglione, cui appartiene Trissino con una quota consortile dello 0,756%, è un Consorzio costituito nel 2000 e composto da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79) e dalle rispettive Amministrazioni provinciali, cui è stato affidato dalla Regione Veneto il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua. Dell'Autorità d'Ambito fanno parte, infatti, i Comuni e le Province che ricadono nel territorio di pertinenza del bacino idrografico del fiume Bacchiglione: si tratta di un'area che si estende, nell'alta pianura alluvionale veneta, per circa 3100 Km<sup>2</sup>. L'AATO effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria pianificazione e la loro ripartizione nel tempo, controlla che il Gestore realizzi gli investimenti programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la tariffa. L'Autorità d'Ambito ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a sei gestori per un periodo transitorio, stipulando con essi un contratto di servizio che li*

impegna a garantire adeguati standard qualitativi all'utente indipendentemente dal luogo di residenza o dalla sua capacità economica. I gestori che attualmente operano nel territorio sono:

- Acegas-Aps S.p.A.
- AIM Vicenza Acqua S.p.A.
- Azienda Piovese Gestione Acque s.r.l.
- Alto Vicentino Servizi S.p.A.
- Centro Veneto Servizi S.p.A.

Il sistema acquedottistico ha raggiunto un buon livello di interconnessione fra i comuni volto a razionalizzare l'uso della risorsa idrica e migliorare le condizioni di servizio per tutti gli utenti. Nel comune di Trissino la rete dell'acquedotto potabile del centro ha un'età che supera mediamente i 30 anni ed è realizzata prevalentemente in acciaio e ghisa grigia; le reti realizzate durante le recenti urbanizzazioni negli ultimi 20 anni sono state realizzate in polietilene.

Materiale	[%]
Ghisa grigia	10
Acciaio	60
Polietilene	30

Tabella 3-4 – Materiali rete acquedotto

Il tasso di perdite acquedottistiche è molto basso; su 18 comuni gestiti dall'AVS Trissino si trova al 4° posto tra quelli più virtuosi con un indice di perdita pari a 5 quando l'indice italiano medio di perdite acquedottistiche è compreso tra 6 e 7 (dati AVS novembre 2007).

**Fognatura:** La fognatura comunale è gestita anch'essa dalla Alto Vicentino Servizi S.p.A. Per un totale di 57,7 Km di fognatura presente a Trissino suddivisa in mista, nera e meteorica di cui 35 km di fognatura mista. I punti di debolezza della rete sono: la zona collinare non è facilmente né convenientemente colettibile alla rete fognaria consortile che fa capo al depuratore di Trissino. In queste aree si dovrà procedere con la realizzazione di tratti di collettore a servizio dei centri abitati e vasche Imhoff o sistemi di fitodepurazione per la depurazione delle acque collettate. Il n. di utenze collegate (Dati AVS novembre 2007) è pari a 3.567 (n° utenze acquedotto: 2.933).

### 3.1.4 Suolo e sottosuolo

**Geomorfologia del territorio:** Il territorio comunale di Trissino risulta caratterizzato, dal punto di vista morfologico, da tre ambiti peculiari e ben distinti, il fondovalle del torrente Agno, il fondovalle del torrente Arpega, e l'area collinare e pedecollinare.

Il fondovalle del torrente Agno occupa la fascia orientale del territorio comunale con un andamento orientato N-NE – S-SO. Pur essendo nettamente subordinato per quanto riguarda l'estensione, il fondovalle del torrente Agno rappresenta una porzione di territorio molto significativa in quanto su di essa insistono la maggior parte degli insediamenti antropici e le principali infrastrutture. Si presenta pianeggiante, sovralluvionato, con "seppellimento" della fascia più bassa del rilievo ad opera delle alluvioni quaternarie fluvio-glaciali, particolarmente evidente sul fianco orientale (sulla sinistra del torrente Poscola) caratterizzato da un raccordo netto tra le aree del rilievo e quelle del fondovalle. L'andamento della superficie topografica è nel complesso regolare con graduale decrescita altimetrica

da nord a sud. L'elemento più caratterizzante dal punto di vista morfologico è costituito dall'alveo del torrente Agno e dalla cassa di espansione delle sue piene, opera antropica realizzata a seguito di una importante esondazione del corso d'acqua, che rappresenta un'area a rischio idraulico.





Figura 3-5 – Estratto Carta Geolitologica del PAT di Trissino

Di seguito si riporta l'estratto della legenda della Carta geolitologica con la relativa descrizione:



Materiali granulari fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa più o meno addensati

Si tratta del materasso di alluvioni grossolane legato alle varie fasi deposizionali del T. Agno il cui spessore varia dai 30 ai 60 mt. Analisi granulometriche effettuate su alcuni campioni hanno fornito i seguenti risultati:

- argilla e limo = 5-10%;
- sabbia = 15-20%;
- ghiaia = 65-70%;
- ciottoli = 5-10%

Siamo dunque in presenza di ghiaie medio grosse, sabbiose con ciottoli e debole matrice argilloso-limosa.

In prossimità del rilievo il materasso alluvionale è interdigitato con frequenti corpi lenticolari sabbiosi o argillosi, mentre in superficie è presente una copertura di terreni limoso-argillosi di spessore mediamente non superiore a 1-2 mt.

Il grado di addensamento delle alluvioni varia da sciolto a compatto. Le caratteristiche geotecniche possono quindi variare da buone a mediocri in funzione del grado di addensamento o della consistenza. Sono materiali caratterizzati da valori di permeabilità  $K = 1 - 10^4 \text{ cm/s}$ .

Il fondovalle del torrente Arpega costituisce una fascia ristretta a NORD, allungata dapprima secondo O-NO – E-SE e quindi N-NO – S-SE che taglia in due parti il rilievo collinare, allargandosi a cono verso la confluenza nel torrente Agno. L'andamento della superficie topografica è regolare, con graduale diminuzione di pendenza da monte a valle e lievi ondulazioni legate alla presenza di conoidi torrentizie e modeste depressioni, potenzialmente soggette a ristagni d'acqua e/o sommersioni.

L'area collinare e pedecollinare presenta un aspetto morfologico piuttosto vario nonostante la presenza in gran parte del rilievo di un unico litotipo (vulcaniti basaltiche); il diverso grado di compattezza di questo, la diffusione dei prodotti di alterazione e la presenza di intercalazioni di diversa natura litologica (prodotti vulcanoclastici) contribuiscono infatti a dar luogo ad un'alternanza tra forme nel complesso dolci, versanti a pendenza limitata ed ampie zone subpianeggianti (in corrispondenza di coperture, di roccia più alterata e di litotipi più teneri ed credibili) e tratti di versante fortemente acclivi (in corrispondenza dei litotipi più compatti quali lave e brecce di neck). A tratti tale alternanza conferisce ai versanti un tipico andamento "a gradini" morfologici.





Figura 3-6 – Estratto Carta Geomorfologica del PAT di Trissino

Dal punto di vista geomorfologico l'area si trova al di fuori della vicina "Cassa di espansione delle piene" ed in essa non risulta sussistere alcuna criticità geomorfologica.

Di seguito si riporta l'estratto della legenda della Carta geomorfologica con la relativa descrizione:



Cassa di espansione delle piene



Faglia presunta

È stato riportato il perimetro della prevista cassa di espansione delle piene dell'Agno-Guà situata a cavallo tra i comuni di Trissino ed Arzignano. Il progetto prevede una capacità di invaso di 4 milioni di mc distribuiti su una superficie di 1 milione di mq circa.

Faglie e fratture spesso hanno determinato l'orientazione delle vallette ed in alcuni casi hanno provocato un'intensa fratturazione della roccia modificandone le caratteristiche meccaniche, il grado di degradabilità e le modalità della circolazione idrica sotterranea.

***Le condizioni della rete idrografica:*** *A fianco di un diffuso ed articolato drenaggio per le acque superficiali, evidenziano comunque, in generale, una situazione diffusa di dissesto idrogeologico, legata anche a scarsa manutenzione, con fenomeni di erosione sul fondo o sulle sponde, frequenti e più accentuati soprattutto nelle valli o vallecole con fondo a "V"; a questi sono spesso associati dissesti di tipo gravitativo per lo più derivanti da fenomeni di scalzamento al piede.*

*Spesso i dissesti lungo i corsi d'acqua tendono ad avere una evoluzione regressiva rendendo così instabili ampi tratti di versante a monte, come in particolare per lunghi tratti delle valli del torrente Arpega e di quello che scende da Righettini.*

***Piano di Assetto Idrogeologico (Aree di pericolosità geologica):*** *Con delibera n. 3 del 09.11.2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico (G.U. n. 280 del 30 novembre 2012) ha adottato i progetti di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione individuando per il territorio di Trissino situazioni di particolare pericolosità e di rischio geologico e classificandole con un grado di rischio crescente.*

*Di seguito si riporta un estratto della Carta del Pericolosità geologica del Comune di Montecchio Maggiore e relativa legenda. Per la tavola completa si rimanda al sito dell'Autorità di Bacino ([http://pai.adbve.it/PAI\\_4B\\_2012/geo\\_brenta-bacc.html](http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/geo_brenta-bacc.html)).*

Si riporta questa carta e non quella del Comune di Trissino in quanto l'area oggetto di studio è inquadrata in questo elaborato.




Figura 3-7 – Estratto Carta della pericolosità geologica Comune di Montecchio Maggiore (VI) Tavola 1 di 2



Figura 3-8 – Legenda Carta della pericolosità geologica del P.A.I.

Come si può notare l'area oggetto di studio non ricade all'interno di nessuna area a pericolosità geologica.

**Classificazione Agronomica del Territorio:** Si possono notare sul territorio comunale di Trissino alcuni segnali piuttosto contraddittori tra loro. Infatti, si osservano condizioni strutturali ed infrastrutturali tipiche di una agricoltura ancora integra, quali le aree agricole territorialmente intonse. La presenza di una estesa area collinare di notevole valore ambientale, paesaggistico, ma anche agricolo, per la contemporanea presenza di boschi, colture legnose di pregio (ciliegio e vite), prati, muri a secco, è garanzia di elevata qualità dell'ambiente. Non sempre, però, le aree collinari si presentano integre nelle loro caratteristiche: vaste zone, soprattutto nelle parti di maggior altitudine o di maggior pendenza, si presentano in pessime condizioni, per l'abbandono dei prati (in qualche caso non vengono sfalciati regolarmente), l'avanzamento spontaneo del bosco (ad opera di rovo e robinia), il degrado dei boschi, il rilascio generale delle attività agricolo-zootecniche. Oltre agli immediati effetti di depauperamento agricolo-ambientale, cui può avere ripercussioni più generali, e di maggior peso, sull'intera tenuta del territorio collinare. Le aree di maggior pregio sono localizzate lungo gli argini dell'Agno e dell'Arpega in quanto, essendo queste piane alluvionali, gli orizzonti dei terreni sono in media ben sviluppati, la vicinanza con i corsi d'acqua ne permette una facile irrigazione e le basse o nulle pendenze le rendono facilmente lavorabili. Inoltre la vicinanza con le principali vie di comunicazione, ovvero la S.P. 246, ha reso più agevole la nascita di aziende agricole in quanto ha ridotto i costi legati al trasporto già elevati a causa della posizione decentrata di Trissino rispetto al baricentro produttivo Veneto.



Figura 3-9 – Estratto Carta Uso del Suolo su Ortofoto del 2007

L'area oggetto di studio ricade all'interno della categoria "Aree destinate ad attività industriali" di seguito l'estratto della legenda della Carta di Uso del Suolo.



Classe Corine Land Cover 12110 – Aree destinate ad attività industriali

Negli ultimi decenni il fondovalle è stato duramente conteso dalla costante ed ingente domanda di nuove terre generata sia dall'espansione dell'area urbana sia dal rapido sviluppo dell'industria conciaria provocando una sensibile contrazione della parte migliore della superficie agraria del comune. Significativo è il fatto che le poche aziende agricole che ancora riescono a contendere questa porzione di territorio agli altri comparti produttivi sono costituite per di più da allevamenti intensivi o semi-intensivi alcuni dei quali possono beneficiare del sistema irriguo gestito dal Consorzio di Bonifica "Riviera Berica". La porzione Sud del territorio, in prossimità dell'Agno, è posta sotto vincolo idrogeologico, ovvero subito a valle dell'abitato ed in corrispondenza dell'affluenza dell'Arpega dove gli argini si distanziano notevolmente fra loro lasciando spazio ad una vasta area di pertinenza fluviale non sfruttabile dal punto di vista agricolo e periodicamente invasa dalle acque. Perciò che concerne le aree irrigue, dai dati forniti dal consorzio addetto alla gestione, queste non interessano l'intera zona attraversata da rogge e scoli bensì solo alcuni appezzamenti localizzati sulla sinistra orografica dell'Agno. L'unica zona irrigua posta sulla destra orografica dell'Agno è situata a Nord dell'abitato al confine con il Comune di Brogliano ed è di tipo "per aspersione". Si notano, inoltre, alcune aree di aziende agricole inglobate in zone urbanizzate. Specialmente nella zona urbanizzata compresa tra la S.S. 246 ed il torrente Agno: si tratta anche di aziende di elevate dimensioni, per cui occorrerà provvedere a limitare certi tipi di aggressioni. In sintesi si evidenziano i seguenti elementi:

- su vaste aree collinari, caratterizzate da elevata pendenza, si riscontrano molti interventi di terrazzamento e la presenza di muri a secco (le "masiere"); ciò costituisce un notevole fattore di miglioramento fondiario, soprattutto se si pone l'attenzione alla grande quantità di manodopera in esse impiegata nelle fasi di costruzione e manutenzione ed all'efficace azione di consolidamento idrogeologico da esse svolta;
- la cospicua presenza delle masse boschive: la presenza, soprattutto in ambito collinare, delle colture di pregio, che costituiscono un notevolissimo miglioramento fondiario, e nel caso della vite e del ciliegio, come accennato, una discreta fonte di reddito;
- sulla parte del territorio di pianura e, in modo rudimentale, nelle zone pianeggianti, presenti nella fascia di mezza collina, è possibile attuare l'irrigazione delle colture;
- la diffusa e significativa presenza di aree agricole inglobate in zone edificate;
- la massiccia presenza dell'extra agricolo compreso tra la fascia pedecollinare Sud e la S.P. 246, costituita dalla zona industriale, zone residenziali e sportiva, zone artigianali, ecc..

**Miniere:** Giacimenti di Lovara. Un livello di scisti bituminosi e due strati di lignite, potenti ciascuno 60-70 cm e separati da uno spessore metrico di roccia marnosa, sono intercalati in una sequenza di tufiti basaltiche in Valle degli Alberi, presso Lovara di Trissino. Sul primo compì qualche coltivazione la Ditta Ing. Schmit verso il 1880, impostando alcuni cantieri poco a sud-ovest di Case Giacomoni. I due strati di lignite furono scoperti con una campagna di sondaggi condotta dalla Soc. Italiana E. Breda, durante la seconda guerra mondiale. Furono quindi effettuate ricerche e coltivazioni partendo dalla Galleria Est-Ovest e poi dal Ribasso Paola, quest'ultima con imbocco poco sopra la confluenza del Rio della Valle degli Alberi nel torrente Arpega. Una teleferica di 400 m consentiva il trasporto del minerale dall'imbocco della Galleria Est-Ovest ai piazzali del Ribasso Paola. La Galleria Est-Ovest fu collegata nel 1948 con la Galleria Elena, facente parte della vicina Miniera Ca' Baroni, consentendone il drenaggio. A questi giacimenti si interessò anche la Soc. Valnure S.p.A. nel 1956.

Miniera Ca' Baroni. Nella sequenza di tufiti basaltiche con rare intercalazioni marnose affioranti fra Pajalunga, Brai e la Valle degli Alberi, subito a monte del Permesso di Ricerca Lovara, furono tracciati fra il 1941 e il 1948 vari chilometri di gallerie, pozzi, rimonte, discenderie, per esplorare alcuni livelli di scisti bituminosi e qualche strato di lignite picea. Il maggiore di questi ultimi fu riconosciuto con continuità su

una superficie di circa 12.000 mq e uno spessore utile di 70-90 cm. Essendo state messe in vista adeguate riserve di minerale, nel 1948 il Permesso di Ricerca fu trasformato in Concessione Mineraria, titolare la Ditta A. Vaccaro. Per contrastare le forti venute d'acqua la miniera fu attrezzata di un adeguato sistema di pompaggio. La lignite, abbattuta con martelli demolitori, veniva convogliata all'esterno dalla Galleria Nogara, aperta a quota 247 in Valle degli Alberi, e quindi trasportata presso la stazione tramviaria di Trissino, dove in un apposito capannone si eseguiva la cernita a mano. Nel capannone era stato allestito un impianto di macinazione e ventilazione, per produrre nero per fonderia. La miniera ebbe vita breve.

Miniera Ceretta. Il giacimento è situato fra Ca' Peroni e Ca' Ceretta, poco a sud di Lovara (Trissino): fu scoperto nella seconda metà degli anni '60 dalla Ditta G. & E. Vaccaro che, ottenuta la concessione mineraria, iniziò la coltivazione a gradoni a cielo aperto. Il minerale, ricco di calcio-montmorillonite e saponite, è adatto alla produzione sia di terre decoloranti che di bentoniti sodiche. La miniera, attualmente in concessione alla IBA S.r.l. ha finora prodotto oltre un milione di tonnellate di grezzo.

Cave: Cave di argilla ferriera. Ne sono in attività due: la Cava Selva, fino a pochi anni fa in concessione mineraria alla IMIR S.r.l., aperta poco a sud-est dell'abitato di Selva di Trissino, e la Cava Sottocroce, impostata sul Monte Crocetta, presso la strada Grumo, a circa un chilometro dalla precedente. Entrambe sono gestite dalla Italcementi S.p.A. che impiega il minerale estratto nelle miscele per la fabbricazione del cemento. Nella Cava Sottocroce la mineralizzazione utile è rappresentata da un orizzonte di circa 5 m di potenza derivato da lave basaltiche trasformate in un aggregato friabile di ossidi e idrossidi di ferro e alluminio, frammisti a caolinite, poca montmorillonite e biossido di titanio.

Cave di ghiaia. Una grande attività di estrazione della ghiaia ha interessato nel corso del secolo scorso la zona prospiciente le "rotte del Guà" sulla sinistra del torrente Agno di cui "Cava Casetta" rappresenta l'ultimo sfruttamento. All'asportazione della ghiaia è stato sostituito "il limo di marmo" presenza che costituisce una costante per quest'area. La superficie interessata dall'estrazione di ghiaia, sostituita da limo di marmo, è di circa 165'000 m<sup>2</sup>. L'attuale estrazione interessa una superficie complessiva di circa 75'000 m<sup>2</sup> per un volume di materiale estratto di circa 280'000 m<sup>3</sup>.

### **3.1.5 Biodiversità**

Nel territorio comunale è presente il biotopo "Rotte del Guà" individuato dall'A.R.P.A.V. che ha pubblicato nel 2004 il Censimento delle aree naturali "minori" della regione Veneto; tale pubblicazione cita e definisce i confini di un'area in comune di Trissino denominata le "Rotte del Guà". L'area è già stata descritta nella pubblicazione di Dorian Facchinetti "Il torrente Agno e l'oasi delle rotte del Guà" edito dalla Provincia di Vicenza e dal VVF. - Schio 1997. Il P.T.C.P. adottato all'art.40 delle N.T.A. "Salvaguardia e sviluppo della rete ecologica - Rete Natura 2000" identifica nella Tav. 3, di cui si riporta di seguito un estratto relativo al territorio di Trissino, la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze, della situazione ecosistemica, e del territorio.




Figura 3-10 – Estratto della Carta del Sistema Ambientale PTCP Tavola 3 sud

La rete ecologica è costituita prioritariamente da:

**core area:** nodo della rete; area già sottoposta e/o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto contenuto di naturalità. La finalità di dette aree è la conservazione dei valori naturalistici e la promozione di attività umane con essi compatibili.

**stepping stone:** area naturale o seminaturale, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra i nodi.

Possono assumere tale ruolo anche siti degradati oggetto di interventi di rinaturalizzazione (es. cave esaurite).

**corridoi:** elemento lineare a struttura naturale superiore della matrice in cui è collocato. Elemento atto a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi.

Si distinguono:

- corridoi principali, corrispondenti ai sistemi naturali lineari di maggiori dimensioni e valenze naturalistiche. Sono rappresentati da corsi d'acqua o da sistemi agro-vegetazionali a prevalente sviluppo lineare.
- corridoi secondari, corrispondenti sostanzialmente a corsi d'acqua, i quali, se pur in misura inferiore ai precedenti, possono tuttavia concorrere alla funzionalità ecologica reticolare a livello locale.

Nel caso di corridoi corrispondenti ai corsi d'acqua, tutti gli interventi di gestione e manutenzione dovranno essere svolti nel rispetto delle prerogative ecologico-funzionali fluviali, con particolare rispetto degli habitat naturali e seminaturali e delle specie ad essi legate.

*Nel caso di corridoi a prevalente matrice vegetazionale naturale, andranno evitati sia interventi volti a ridurre la consistenza, sia quelli connessi all'introduzione di specie estranee all'assetto fitoclimatico locale.*

**buffer zone:** *area cuscinetto. Rappresenta un'area contigua e di rispetto adiacente alle aree core, con funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell'effetto margine). Per tali aree, per contiguità e per caratteri naturalistici simili ai nodi, vanno previste specifiche misure di tutela. In particolare, anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti i nodi di pertinenza. Le buffer zone dei corridoi ecologici costituiti dagli alvei dei corsi d'acqua sono stabilite in prima analisi da una fascia di 150 m dal piede dell'argine, salvo nuova individuazione da definirsi nei PAT/PATI in accordo con la Provincia.*

**restoration area:** *area di rinaturalizzazione. Ambito dotato di elementi naturalità diffusa, anche con presenza di nuclei naturali relitti. Fanno parte di tale tipologia gli ambiti di risorgiva, fortemente caratterizzanti il territorio provinciale, e varie aree agricole, soprattutto in destra Brenta. Per tali zone anche gli strumenti di programmazione agricola dovranno incentivare gli interventi e le forme di conduzione che possano contribuire a tutelare ed a riqualificare gli elementi di naturalità del contesto.*

*Sono introdotte, inoltre, le seguenti ulteriori voci di legenda ritenute funzionali al processo di pianificazione provinciale:*

**varchi:** *ambiti ancora aperti del tessuto insediativo la cui chiusura, a causa dell'espansione dell'urbanizzazione e/o dell'infrastrutturazione, comporterebbe rischi significativi per la funzionalità della rete ecologica. In tali aree, pertanto, andranno evitati interventi volti alla occupazione dei suoli, se non in necessità di progetti di rilevante interesse pubblico.*

**green ways:** *percorsi lineari con significativa dotazione arborea-arbustiva, con funzioni prevalentemente fruibili e percettive.*

**barriere infrastrutturali:** *elementi puntuali di discontinuità della rete costituiti per lo più da infrastrutture importanti di tipo lineare. Per essi andranno previsti, alla scala progettuale di competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione.*

*Fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi a prevalente sviluppo lineare, quali siepi, filari, macchie boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale che, nel loro insieme, determinano "sistemi a naturalità diffusa" di notevole rilevanza ecologica nel sistema ambientale di area vasta. Come tali, ed in quanto elementi di notevole significato storico e paesaggistico, essi vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati.*

**Le rotte da Guà:** *si tratta di una zona fluviale che si estende per circa 100 ettari ad un'altitudine variabile tra i 108 e i 140 m s.l.m. nei comuni di Trissino ed Arzignano; essa comprende una cassa di espansione ricavata lungo il torrente Agno che, a confine con il territorio di Arzignano, cambia il nome in Guà. In questa zona il torrente, non più stretto dagli argini, diventa serpeggiante, dando origine a sinuosità tipiche dei corsi d'acqua non regimati, con formazione di anse, scarpate e banchi di ciottoli, sabbie e ghiaia che racchiudono zone paludose e stagni. In questa area confluiscono tre torrenti: il torrente Arpega, il torrente Restena e lo scolo Dugale, che raccoglie le acque del torrente Arpeghetta dando così origine ad una vasta zona paludosa che è l'unica di fondovalle dell'intera Valle dell'Agno. Da un punto di vista geomorfologico, si tratta di una pianura alluvionale con substrato ghiaioso e permeabile. La zona fu creata tra il 1905 ed il 1910 in seguito alle numerose piene che interessavano il territorio di Trissino e Tezze di Arzignano. L'area è caratterizzata da cinque diversi habitat:*

---

1. *il prato arido: zona ai margini del corso d'acqua che non viene mai allagato, si tratta di un ambiente particolarmente secco dove accanto a numerose graminacee troviamo anche il ranuncolo giallo (Ranunculus acris), la scabiosa (Scabiosa sp.), il trifoglio (Trifolium sp.) e la calcatreppola (Eryngium sp.) tutte specie tipiche dei prati asciutti e incolti;*
2. *le zone umide: dove l'acqua scorre lenta e ristagna negli avvallamenti e dove crescono piante igrofile quali la cannuccia di palude (Phragmites australis), la tifa (Tifa sp.), la carice (Carex sp.), il giungo (Juncus sp.), e il ranuncolo d'acqua (Ranunculus aquatilis);*
3. *i boschi planiziali: rappresentati da boschi ripariali dove si trovano esemplari di ontano (Alnus glutinosa), salice bianco (Salix alba), olmo campestre (Ulmus minor) e acacia (Robinia pseudoacacia);*
4. *le zone delle siepi: che crescono lungo gli argini costituite da prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), rosa canina (Rosa canina), berretta da prete (Euonymus europaeus) e sanguinella (Cornus sanguinea);*
5. *la zona coltivata (a seminativi e a prato sfalciato).*

*La principale zona paludosa è rappresentata da un grande stagno situato sopra la briglia centrale dell'area, sulla destra del torrente Guà. Attorno cresce una vegetazione tipica delle zone umide, con carici, giunchi e tife. Le piante di salice, ontano, e olmo, hanno dato origine a due formazioni di boschi ripariali. Tutti e due sono localizzati sulla destra, sopra la briglia centrale. Uno circonda lo stagno più grande e l'altro si è formato più a nord dove si è salvaguardata una discreta presenza di canna palustre (ultima grande estensione di questa tipologia palustre nella vallata). Attorno a questi boschi ci sono degli avvallamenti dove l'acqua trova una zona pianeggiante di esondazione, che ha dato origine al prato arido, che richiama i prati steppici, dove crescono varie specie di euforbie, leguminose, e ombrellifere. Nei prati si trovano i ranuncoli, l'acetosa (Rumex acetosa), la lingua di cane (Cynoglossum so.), la silene bianca (Silene alba), il fiordaliso (Centaurea cyanus), il fior di cuculi (Lychnis flos-cuculi), la fienarola (Poa annua) e la salvia selvatica (Salvia pratensis). Nelle aree marginali, più esposte al sole, crescono l'erba viperina (Echium vulgare), il verbasco (Verbascum sp), il tasso barbasso (Verbascum thapsus), la vedovina (Sambucus sp.), il cardo rosso (Carduus nutans) e la calcatreppola, tanto per citare alcune delle numerose specie.*

*La presenza di queste distese di prato incolto favorisce l'insediamento e lo sviluppo di diverse specie di insetti (tra cui cavallette, splendide farfalle, oltre a vespe e bombi). Fra i mammiferi più comuni che frequentano questa zona ci sono il tasso (Meles meles), il riccio (Erinaceus europaeus), la volpe (Vulpes vulpes) e la donnola (Mustela nivalis); sono stati avvistati anche dei caprioli (Capreolus capreolus).*

*Molto frequentemente, soprattutto nel periodo primaverile e nel periodo dell'accoppiamento, ci si può imbattere nelle raganelle (Hyla intermedia) e nei rospi smeraldini (Bufo viridis). Comunque gli animali più facili da vedere e da osservare sono gli uccelli, soprattutto nel periodo primaverile (o ripasso, una migrazione che avviene dai paesi caldi verso il nord Europa), e in quello autunnale (passo autunnale, quando gli uccelli ripartono dal nord Europa per andare verso i paesi caldi). Ricordiamo tra gli altri l'anatra marzaiola (Anas querquedula), il corriere piccolo (Charadrius dubius), il piro piro piccolo (Tringa hypoleucos), la cutrettola capocenerino (Montacilla flava cinerocapilla), diversi trampolieri, tra cui l'airone cenerino (Ardea cinerea), l'airone rosso (Ardea purpurea) e la nitticora (Nycticorax nycticorax) ed il torcicollo (Jynx torquilla), l'unico picchio abbastanza diffuso nella valle. L'area è sorvolata da rapaci, come il gheppio (Falco tinnunculus), il falco lodolaio (Falco subbuteo), il falco pellegrino (Falco peregrinus) e il nibbio bruno (Milvus migrans). Numerose sono anche le rondini (Hirundo rustica) e i*

*balestrucci (Delichon urbica). Nei corsi d'acqua sono poi presenti la sanguinarola (Phoxinus phoxinus) e la trota fario (Salmo trutta trutta).*

**Paesaggio:** *L'area è soggetta a vincolo paesaggistico. Le N.T.A. all'art. 22 del P.R.G. tutelano l'area rammentando che tale ambito è assoggettato a Piano Ambientale di cui all'art. 27 della L.R. 40/84 e art. 36 del P.T.R.C., da redigere in coordinamento con il Comune di Arzignano con i seguenti obiettivi:*

- *tutela e salvaguardia dell'area agricola golenale facilitandone la fruizione pubblica in sicurezza;*
- *sviluppo di infrastruttura di servizio per le attività del tempo libero, nel rispetto dell'ambiente privilegiando gli aspetti didattico/naturalistici;*
- *risanamento delle acque superficiali.*

### **3.1.6 Criticità**

#### **Rumore:**

*Il 28 febbraio 2005, il Comune di Trissino ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica definendo così la situazione esistente riguardo alla problematica del rumore. In particolare, ha provveduto alla zonizzazione del territorio comunale individuando le aree con caratteristiche omogenee dal punto di vista funzionale. I luoghi in cui si è eseguito il monitoraggio del rumore "a campione" sono stati concordati con l'Amministrazione. Il rilevamento è stato eseguito in 21 postazioni. La definizione del luogo e tempo di misura è avvenuta in modo da garantire:*

- *i flussi veicolari principali;*
- *i flussi pendolari in ingresso ed uscita dal Comune;*
- *la rappresentatività di tutte le classi acustiche previste in zonizzazione;*
- *le zone sensibili da un punto di vista acustico;*
- *il monitoraggio dei principali assi viari;*
- *il rumore urbano di valle;*
- *la caratterizzazione di aree residenziali e produttive;*
- *il rumore "residuo" lontano dal centro principale.*

*La Classificazione acustica del territorio comunale, a seguito delle campagne di monitoraggio concluse nel dicembre 2003, ha individuato tipologie di aree da considerare "particolarmente protette" (I Classe) ricadenti nelle categorie delle aree di interesse paesaggistico-ambientale. Nella seconda (II Classe) sono state collocate alcune aree esterne ai centri abitati, residenziali e rurali per lo più situate in zone di interesse paesistico. Nella terza (III Classe) si sono collocate le aree residenziali del Centro storico e dei Centri Minori. Per i corsi d'acqua è stato adottato, come regola, l'inserimento nella Classe prevalente del territorio attraversato. Tutte le zone agricole indicate tali da I P.R.G. vigente (e conseguentemente utilizzate) sono state collocate in Classe I e II. Tutte le zone industriali/artigianali aventi anche presenza di abitazioni sparse sono state inserite in Classe V. Le aree inserite nella zona del depuratore consortile sono state inserite in classe IV.*

*Unità produttive "fuori zona" sono state attribuite alla Classe prevalente del territorio in cui sono inserite. Le aree residenziali sono state collocate in Classe III o IV. Sono state inquadrate in Classe IV le aree urbane interessate direttamente o indirettamente da intenso traffico veicolare, con significativa presenza di attività commerciali e uffici, nonché prevalentemente le aree site in centro abitato. In Classe III sono state collocate le aree rimanenti. Per quanto riguarda le strade, l'area di pertinenza è stata estesa a tutta la piattaforma ed agli elementi di completamento e arredo compresi nel confine stradale, così come definito all'art. 3 del Nuovo Codice della Strada. Per tali fasce di pertinenza sono stati stabiliti dei valori limite di immissione riferiti alla sola rumorosità dovuta al traffico. Tali valori sono differenziati oltre che*

secondo le categorie citate anche per il periodo diurno e notturno e per strada in esercizio o di nuova costruzione. Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: si sovrappongono alla zonizzazione realizzata venendo a costituire delle fasce di esenzione relative alla sola rumorosità del traffico stradale sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale dovrà essere rispettato invece l'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona. Le strade di quartiere sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza, ovvero per esse non si ha fascia di pertinenza.

<b>Classificazione della viabilità</b>	<b>Classe appartenenza</b>
Traffico veicolare locale	II
Traffico locale e di attraversamento	III
Intenso traffico veicolare ed aree in prossimità di strade di grande comunicazione	IV

Tabella 3-5 – Classificazione della viabilità

Dal 12/06/2002 al 06/07/2002 a Trissino è stato rilevato il "livello equivalente di pressione sonora ponderata A: LAeq". È stato utilizzato un sistema di misura conforme a quanto previsto dal DM 16/03/1998. L'analisi delle cause di inquinamento acustico nel territorio comunale ha evidenziato che è solo il traffico veicolare la più significativa sorgente di rumorosità ambientale.

#### **Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (articolo 8 D.Lgs. 33 4/99):**

Unico stabilimento, la ditta Miteni SpA, opera a Trissino dall'anno 1966. Produce intermedi fluorurati di chimica fine utilizzati nel settore farmaceutico ed in quello agro-chimico, e prodotti utilizzati nel campo elettrico ed elettronico. Le principali materie prime impiegate sono cloro ed acido fluoridrico. Tali materie prime vengono immagazzinate in appositi serbatoi, mentre nel caso del cloro esso viene stoccato in un idoneo deposito chiuso. Esse giungono su mezzi gommati e con la seguente frequenza:


- n. 1 ferrocisterna di cloro al giorno (25 t);
- n. 3 ferrocisterne di acido fluoridrico anidro (HFA) per settimana.

Le produzioni avvengono tramite:

- processo di elettrofluorurazione, che consente di ottenere, mediante passaggio di corrente elettrica attraverso soluzioni di acido fluoridrico, prodotti totalmente fluorurati;
- processo di diazotazione, che consente di ottenere, mediante l'introduzione, in presenza di acido fluoridrico, di uno o più atomi di fluoro direttamente nella molecola, composti organici fluorurati;
- processo dei benzotrifluoruri, che consente di ottenere, mediante cloro e successivamente acido fluoridrico, prodotti fluorurati derivati dal toluene.

Lo stabilimento dispone di centraline di rilevazione ambientale e dei fumi, e campionatori sugli scarichi idrici. Il personale Miteni è istruito per fronteggiare situazioni di emergenza. In stabilimento è costantemente presente, 24 ore su 24, una squadra di pronto intervento formata da 5 operatori; tutti gli operatori che formano la squadra di emergenza, in totale oltre 40 persone, sono costantemente addestrati sia sul piano teorico che per mezzo di esercitazioni pratiche in situ azioni critiche simulate. Miteni aderisce al programma Responsible Care; dal febbraio 1994 Miteni ha ottenuto la certificazione

del suo sistema qualità secondo la norma UNI-EN-ISO 9002 e dall'anno 2000 ha ottenuto l'estensione della certificazione secondo la UNI-EN-ISO 9001.



**Viabilità:** Il tessuto viario esistente necessita di essere razionalizzato evitando per quanto possibile l'aggiunta sistematica di nuove strade oltre a quelle già previste dal P.R.G. evitando di replicare modi di insediare che di volta in volta:

- usano le strade compromettendone le funzioni;
- generano l'esigenza di costruirne delle altre innescando un processo ciclico di tipo degenerativo.

L'osservazione del flusso di traffico relativo alla punta di metà giornata in via Lora porta a valori non superiori a 500 veicoli/ora, contro valori critici di 1000 veicoli/ora. Il centro principale di Trissino si collega tradizionalmente con la sinistra Agno ("Oltre Agno") attraverso due ponti di cui uno conduce alla ex stazione ferroviaria utilizzando un classico viale alberato (Viale Venezia). In destra, il paese è dotato di due percorsi principali est-ovest facenti capo ciascuno ai borghi più antichi disposti alla base delle colline (Motto e Trissino Capoluogo). Gradualmente, l'intervallo tra questi si è annullato formando il nucleo principale del comune. I due percorsi citati si uniscono prima di oltrepassare il torrente Arpega e proseguono, ramificandosi successivamente, per innervare le colline e raggiungere i relativi borghi. Dal centro storico di Trissino prende origine un percorso dorsale che si estende verso nord-ovest lambendo gli edifici monumentali che dominano il luogo (via IV Novembre). L'intera destra Agno è fornita di un percorso, sviluppato per lo più al piede delle colline, che collega i paesi della destra orografica a partire da Valdagno fino ad Arzignano. Nella seconda metà dell'800 compare il percorso che poi diverrà l'attuale strada statale n. 246 e che, in alcuni suoi intervalli, ospiterà anche la ferrovia in sede, talvolta, promiscua. La strada provinciale 246 rappresenta, allo stato attuale, il percorso principale della valle dell'Agno e raccoglie la maggior parte dei percorsi e dei flussi nord-sud, relegando tutti gli altri a ruoli locali. Come tale, il percorso della strada statale, diversamente che a Valdagno, a Cornedo e a Montecchio Maggiore, ha mantenuto un qualche grado di coerenza non essendo stato utilizzato indiscriminatamente per collocarvi insediamenti. Sempre nella stessa epoca, dal percorso che oggi costituisce la strada provinciale "Delle Tezze", si diramava la Strada Postale Vecchia che costituisce il limite ovest della parte "storica" della Zona Produttiva di Trissino. Via dell'Industria costituisce un ulteriore asse di collegamento

specificamente rivolto verso sud, tra Trissino, la S.P. 246 e la strada provinciale "Delle Tezze". Solo negli ultimi anni, prevalentemente per problemi contingenti, è stato realizzato un secondo ponte sul torrente Agno a breve distanza da quello già esistente, allo scopo di poter mettere fuori esercizio e ricostruire, previo abbassamento dell'alveo, il ponte storico. La rete di percorsi principali appena descritta è percorsa da flussi che, tranne nel caso della S.P. 246, non giungono ad impegnare le sedi stradali in maniera critica. Ciò non di meno, alcuni conflitti e alcuni flussi di attraversamento non sono soddisfacenti, in quanto fonti di attesa, accodamenti e sporadici incidenti. Manca una specializzazione dei percorsi ciclistici e i conflitti tra pedoni e veicoli vedono prevalere questi ultimi, con l'effetto di ridurre la sicurezza degli utenti più deboli. Diversamente che in altri contesti cittadini simili, è apprezzabile la collocazione in centro di ampi spazi d'interesse sociale e dell'intero sistema scolastico nell'ambito di una corretta distribuzione e densità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona centrale. Accanto a questo si rileva un'adeguata dotazione di spazi di sosta e parcheggi. La sostanziale correttezza di distribuzioni di insediamenti residenziali ed industriali in aree ben delimitate e separate, fa sì che si possano ben distinguere i flussi di traffico durante la giornata e si possa abbastanza agevolmente comprenderne l'origine e la destinazione. Il compito di riconoscere i tipi di movimento è ulteriormente agevolato dalla concentrazione dei centri sociali e scolastici, oltre che dalla relativa vicinanza di questi a buona parte delle zone residenziali del centro, cosa che permette di assumere come significativa la quota di spostamenti che potenzialmente possono essere svolti a piedi o in bici. Il totale delle residenze disposte in collina è tale da giustificare flussi non incompatibili con la rete esistente.

Le questioni fondamentali della viabilità di Trissino sono:

- il traffico collinare e suo collegamento con la SP 246 senza impegnare il centro del capoluogo con il traffico pesante;
- Intersezione SP delle Tezze con la SP 246 con la recente modifica alla rotatoria;
- deviazione del traffico provinciale dalla SP 101, a Brogliano, sulla futura strada arginale in destra Agno;
- realizzazione di un ponte a nord di Trissino con collegamento diretto sulla SP 246;
- realizzazione di un ponte a sud di Trissino per lo smaltimento della viabilità collinare verso via dell'Industria e la SP 246.

Altre informazioni sui flussi di traffico derivano dagli studi del progetto Giada, che prende in considerazione l'intero distretto industriale della concia. Le figure di seguito riportate inquadrano la situazione su un contesto più ampio e mettono in risalto anche la pressione del traffico pesante.




Figura 3-11 – Traffico normale (A) e “commerciale pesante” (B) medio giornaliero nelle principali strade del distretto Giada, periodo 2000-2001

### 3.2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E MITIGAZIONI

Alla fine di valutare i possibili impatti della futura attività dell’impianto di recupero di rifiuti inerti sono stati valutati gli stessi elementi per i quali si è verificata la condizione dello stato attuale, ovvero:

- aria
- clima
- acqua
- suolo
- biodiversità
- criticità

e saranno di seguito analizzati per descriverne i possibili impatti che l’attività può indurre nonché le eventuali mitigazioni che si prevedono in risposta a tali impatti.

#### 3.2.1 Aria

L’area in cui si svolgerà l’attività si trova, come precedentemente affermato ed indicato, in zona industriale di Trissino. L’abitazione più prossima all’impianto si trova a soli 100 metri di distanza. Nonostante l’area sia definita industriale si possono trovare alcune abitazioni prossime ai capannoni spesso di proprietà.

Il potenziale impatto che la futura attività di recupero di rifiuti inerti può avere nei confronti dell’atmosfera riguarda il possibile sollevamento di polveri durante le operazioni di movimentazione del materiale ovvero durante le operazioni di carico e scarico, e durante le operazioni di trattamento del materiale stesso.

Per la valutazione e la stima della produzione di polveri derivanti dalla futura attività di recupero di rifiuti, si è fatto riferimento allo studio effettuato dall’ARPAT (“Linee guida per la valutazione delle emissioni di

polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”) di cui si riporta la seguente tabella:

Attività di frantumazione e macinazione (tab. 11.19.2-1)	Codice SCC	Fattore di emissione senza abbattimento (kg/Mg)	Abbattimento o mitigazione	Fattore di emissione con abbattimento (kg/Mg)
estrazione con perforazione (drilling unfragment stone)	3-05-020-10	4.E-05	Bagnatura con acqua	
frantumazione primaria 75 – 300mm (primary crushing)	3-05-020-01			
frantumazione secondaria 25 – 100mm (secondary crushing)	3-05-020-02	0.0043		3.7E-04
frantumazione terziaria 5 – 25mm (tertiary crushing)	3-05-020-03	0.0012		2.7E-04
frantumazione fine (fine crushing)	3-05-020-05	0.0075		6.E-04
vagliatura (screening)	3-05-020-02, 03, 04,15	0.0043		3.7E-04
vagliatura fine < 5mm (fine screening)	3-05-020-21	0.036		0.0011
nastro trasportatore – nel punto di trasferimento (conveyor transfer point)	3-05-020-06	5.5E-04	Copertura o inscatolamento	2.3E-05
scarico camion - alla tramoggia, rocce (truck unloading-fragmented stone)	3-05-020-31	8.E-06	Bagnatura con acqua	-
scarico camion - alla griglia (truck unloading and grizzly feeder)				
carico camion - dal nastro trasportatore, rocce frantumate (truck loading-conveyor, crushed stone)	3-05-020-32	5.E-05		-
carico camion (truck loading)	3-05-020-33			

Tabella 3-6 – Stima delle emissioni da ciascuna fase (fonte Linee guida ARPAT)

Prendendo in considerazione i valori della Tabella 3-6 si possono stimare le seguenti emissioni per l'impianto della **ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli**:

Descrizione operazione	Valori di emissione senza abbattimento [Kg/ton]	Valori di emissione con abbattimento (bagnatura) [Kg/ton]
Carico e scarico del materiale	0.000008	-
Frantumazione primaria	-	-
Frantumazione secondaria	0.0043	0.00037
TOTALE	0.004308	0.00037

Con i dati riportati nella tabella si può stimare la quantità di emissione oraria partendo dalla quantità di materiale trattato. Nel nostro caso si è stimata una potenzialità di trattamento dell'impianto di circa 56 tonnellate all'ora (450 tonnellate al giorno) che dà il seguente valore di emissione oraria:

$$0,004308 \text{ Kg/ton} = 4,308 \text{ g/ton}$$

$$4,308 \text{ [g/ton]} \times 56 \text{ [ton/h]} = \mathbf{241,25 \text{ [g/h]}}$$

La Tabella 3-6 indica i valori soglia di emissione di PM10, valutati per un periodo lavorativo di 200-250 giorni all'anno, al variare della distanza tra recettore e sorgente:

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM10 (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<79	Nessuna azione
	79 ÷ 158	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 158	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<174	Nessuna azione
	174 ÷ 347	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 347	Non compatibile (*)
100 ÷ 150	<360	Nessuna azione
	360 ÷ 720	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 720	Non compatibile (*)
>150	<493	Nessuna azione
	493 ÷ 986	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 986	Non compatibile (*)

Tabella 3-7 – Soglie di emissione PM10 al variare della distanza tra sorgente e ricettore

Essendo il ricettore più vicino ad una distanza di circa 100 metri dall'impianto si può considerare:

- Il caso più cautelativo, intervallo compreso tra 50 e 100 metri, in cui il valore da noi stimato prevede il monitoraggio presso il recettore o in alternativa la valutazione modellistica con dati sito specifici essendo compreso tra 174 e 347 g/h;
- Il caso meno cautelativo, intervallo compreso tra 100 e 150 metri, in cui il valore da noi stimato non prevede alcun azione in quanto inferiore ai 360 g/h.

Prevedendo il caso più cautelativo la ditta adotterà misure di mitigazione atte ad abbattere tale valore. Ciò avverrà mediante l'installazione di barriere di contenimento del materiale inerte in ogni fase della lavorazione.

Solo considerando "l'impianto pioggia" che la ditta intende installare all'interno del capannone al fine di poter abbattere le polveri emesse, il valore di emissione si riduce a:

$$0,00037 \text{ Kg/ton} = 0,37 \text{ g/ton}$$

$$0,37 \text{ [g/ton]} \times 56 \text{ [ton/h]} = \mathbf{20,72 \text{ [g/h]}}$$

Tale valore, come dimostrato nella precedente tabella, non impone nessuna misura aggiuntiva di mitigazione da parte dei proprietari in quanto i valori risultano sotto la soglia di emissione (174 g/h).

### 3.2.2 Clima

Per quanto riguarda il clima si può affermare con ragionevole certezza che l'attività di recupero rifiuti inerti che la ditta F.B.P. intende attivare nel territorio del Comune di Trissino non comporterà alcuna variazione a questa componente ambientale.

La situazione *post-operam* sarà dunque invariata rispetto la situazione *ante-operam*.

---

### 3.2.3 Acqua

Il potenziale impatto sulle acque superficiali che può avere l'attività di recupero di rifiuti inerti, è legato allo scarico delle acque di dilavamento del piazzale dove sono stoccati i rifiuti e dove avvengono le operazioni di carico e scarico del materiale in generale oltre che le operazioni di trattamento primario e secondario per l'ottenimento delle M.P.S.. Senza particolari opere di mitigazione si potrebbero superare alcuni parametri quali i solidi in sospensione.

Per tali eventualità la **ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** ha già previsto adeguate misure di mitigazione che riducono l'impatto prodotto dall'esercizio dell'impianto. Come già spiegato nel § 2.2 l'impianto è già dotato di un idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento al fine di separare le acque di prima da quelle di seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia, infatti, vengono avviate ad un impianto di sedimentazione e disoleazione di capacità di accumulo pari a circa 3 mc (corrispondenti ai primi 10 mm di pioggia) e quindi, nelle 48 ore successive l'evento meteorico, alla rete comunale di raccolta delle acque nere. Le acque di seconda pioggia vengono invece convogliate ad un impianto di sedimentazione e disoleazione e quindi scaricate nella rete comunale di raccolta delle acque meteoriche.

### 3.2.4 Suolo e sottosuolo

Anche per quanto riguarda il potenziale impatto prodotto sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque sotterranee da una attività di recupero di rifiuti inerti è legato alla formazione di acque di dilavamento. Se non sono previste e realizzate idonee opere di mitigazione, le acque di dilavamento si infiltrerebbero nel suolo e raggiungendo, inevitabilmente, le acque sotterranee.

Le misure di mitigazione adottate sono quelle già descritte precedentemente per la componente acqua.

### 3.2.5 Biodiversità

#### Biotopi ed ecosistemi

Per quanto riguarda la Biodiversità, in questa fase di analisi dei possibili impatti che la futura attività di recupero rifiuti inerti da parte della ditta F.B.P., si può affermare che non vi saranno conseguenze impattanti.

Tale affermazione si basa sui risultati ottenuti dall'analisi delle componenti possibilmente impattanti, ovvero il rumore, l'inquinamento dell'aria, e l'inquinamento dell'acqua, da parte dell'attività che si intende attivare presso il capannone sito in Via della Stampa a Trissino e di proprietà della stessa ditta F.B.P..

Sulla base di quanto affermato negli appositi paragrafi e sotto-paragrafi, la ditta intende operare all'interno del capannone e quindi tutte le attività "disturbanti" saranno effettuate in un ambiente chiuso. Tali ambienti saranno, inoltre, dotati degli opportuni accorgimenti utili ad eliminare qualunque tipo di impatto. In primis il rumore: quanto saranno attivi i macchinari per la riduzione del materia di risulta dalle operazioni di demolizione, saranno opportunamente abbassati i portoni di ingresso così come saranno chiuse tutte le finestre ed aperture varie. Sulla base delle indicazioni riportate nella relazione previsionale di impatto acustico ogni infisso dovrà rispettare i requisiti acustici ivi individuati.

Per quanto riguarda l'aria, ovvero un suo inquinamento, si afferma che il fattore maggiormente impattante su questa componente ambientale sono le polveri generate dalle operazioni di frantumazione. Anche in questo caso tra le clausole imposte alla ditta a seguito delle analisi fatte si è

imposto di lavorare al chiuso e di predisporre un apposito sistema di bagnamento a pioggia che garantisca l'abbattimento completo delle polveri.


Infine per quanto riguarda la componente acqua, si può affermare che l'effetto sarà nullo anche in questo caso grazie alle precauzioni opportunamente prese dalla ditta in fase di realizzazione di tutti gli spazi. Saranno, infatti, predisposti idonei pozzetti per la raccolta delle acque interne al capannone, per la raccolta delle acque del piazzale, e per la raccolta delle acque delle coperture. Tutte le acque opportunamente raccolte e trattate preventivamente in base alle esigenze saranno poi immesse nel reticolo fognario comunale (acque nere e acque bianche).

L'analisi del territorio limitrofo all'area di intervento ha individuato un'area naturale definita "minore". Si tratta del biotopo "Rotte del Guà"; tale biotopo è stato individuato e censito dall'ARPAV che, nel 2004, ha pubblicato appunto il "Censimento delle aree naturali minori della Regione Veneto". Tale pubblicazione cita e definisce i confini di un'area in comune di Trissino denominata le "Rotte del Guà". Di seguito si riporta un estratto cartografico in cui si evidenzia la posizione dell'area di intervento (rosso) rispetto il biotopo "Rotte del Guà" (verde).

Anche il PTCP riconosce quest'area naturale come un elemento della rete ecologica da salvaguardare e lo identifica come *Stepping Stone* ovvero un'area naturale o seminaturale, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra i nodi.

L'area analizzata, come di seguito evidenziato, ricade all'esterno di questo elemento della rete ecologica e si può affermare che l'attività oggetto di studio non ne comprometterà la funzionalità ecologica dell'intero territorio.

Di seguito si riporta un estratto della posizione dell'area di intervento (sede F.B.P. Via della Stampa a Trissino) nei confronti del Biotopo "Le Rotte del Guà" identificato dall'ARPAV col codice VI 007:



Nonostante le vicinanze dei due siti si nota che in rosso è stata segnata, per precauzione, la possibile area di incidenza dell'attività e si nota come non intersechi minimamente l'area del biotopo (verde) "Le rotte del Guà".

Per quanto riguarda, invece, le possibili incidenze nei confronti dei SIC individuati, si può affermare con ragionevole certezza che l'attività che si intende attivare presso la sede di Via della Stampa a Trissino non possa incidere negativamente su habitat, habitat di specie, e specie presenti nei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

IT 3220039, SIC "Le Poscole"

IT 3220038, SIC "Torrente Valdiezza"

Il potenziale impatto sugli ecosistemi, prodotto dalla futura attività di recupero di rifiuti inerti, sarà legato al disturbo che l'attività creerà nei confronti degli ambienti naturali più vicini. Considerando che l'attività si svolgerà all'interno della proprietà aziendale già esistente, e che essa sorge in un'area già oggi decisamente modificata dalla presenza delle numerose attività umane, si può affermare che tale disturbo sarà praticamente nullo.

La nuova attività, inoltre, non comporta sottrazione di ulteriore suolo naturale e, come evidenziato dalla dichiarazione di NON assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale, non avrà nessun impatto sui siti della rete Natura 2000, il cui ambito più vicino, rappresentato dal biotopo "Le Poscole" IT3220039, dista circa 4,1 chilometri (Figura 3-12).



Figura 3-12 – Individuazione SIC/ZPS su ortofoto rispetto l'impianto di recupero

**Paesaggio**

Per quanto riguarda il paesaggio, si può affermare che la nuova attività di recupero di rifiuti inerti non produrrà modifiche e/o impatti sul paesaggio del territorio circostante. Essa, infatti, si colloca in un contesto già fortemente modificato dalla presenza di numerose attività artigianali e industriali rappresentata da capannoni di varie forme e dimensioni.

In ogni caso si fa riferimento a quanto risultato dalla Relazione Paesaggistica Semplificata in cui "si considera che l'attività che si intende esercitare all'interno del capannone indicato non provoca alcun effetto negativo dal punto di vista paesaggistico".

**3.2.6 Criticità****Rumore:**

Sulla base degli obiettivi dichiarati che prevedevano di determinare il livello di impatto acustico dovuto alla futura attività di esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti, che sorgerà a Trissino in Via della Stampa, si è dimostrato, a seguito dello studio di valutazione previsionale di impatto acustico, come tale attività non comporti il superamento dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale di cui alla Tabella 3-8.

Rispetto al ricettore sensibile più vicino, sono stati verificati, solamente per il periodo di riferimento diurno, in quanto l'attività si svolge solamente in questo intervallo temporale:

- l'emissione;
- l'immissione;
- il rumore residuo;
- il valore differenziale;
- la NON necessità di prevedere mitigazioni.

Di seguito il riepilogo di quanto affermato:

RICETTORE 01					
Emissione [dBA]			Immissione [dBA]		
finestre A-B-C	portone A-B	Traffico indotto	(= rumore residuo + emissione)		
			R. residuo	Σ sorgenti	TOT
37,7	47,7	55,5	56,3	56,2	59,3
56,2 dBA				Differenziale [dBA]	3,0

Tabella 3-8 – Limiti di emissione e di immissione

**Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (articolo 8 D.Lgs. 33 4/99):**

Come affermato in fase di analisi dello stato di fatto, § 3.1.6, l'unico stabilimento a rischio incidente rilevante, nel territorio comunale di Trissino, è la ditta Miteni SpA. Dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e l'avviamento dell'attività di recupero rifiuti inerti da parte della ditta F.B.P. si conferma che la situazione rimarrà invariata in quanto l'attività che si inizierà in Via della Stampa a Trissino non è assolutamente considerata e considerabile a rischio di incidente rilevante.

**Viabilità**

Come evidenziato nel § 3.1.6, l'area risulta ben collegata alla viabilità locale. Stante la situazione descritta ed essendo l'impianto previsto ben collegato con la rete stradale esistente, non ne deriva un impatto apprezzabile sulla viabilità ordinaria esistente.

## 4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

La Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto della **Ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** è stata condotta considerando:

- la lista di controllo della DGRV 1624/1999;
- i criteri di cui all'art.20 del D.Lgs152/ 2006, stabiliti nell'Allegato V alla parte II.

La valutazione tecnica finale di Verifica di Assoggettabilità è stata condotta sulla base di quanto indicato dalla DGR Lombardia 24 marzo 2000 n.6/49226 e dal Decreto Direttore Generale Giunta Regionale 27 marzo 2000 n.7658.

### 4.1 DGRV 1624/1999

Per la predisposizione della relazione o per una verifica sulla sua completezza si riporta di seguito la lista di controllo così come definita dalla Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 1624.

#### CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

##### Dimensioni del progetto

<i>Il progetto comporta un'occupazione dei terreni su vasta scala, lo sgombrò del terreno, sterri di ampie dimensioni e sbancamenti?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d'acqua o un maggior rischio di inondazioni)?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta l'impiego di molta manodopera?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto genererà un afflusso significativo di reddito nell'economia locale?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto modificherà le condizioni sanitarie?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta attività quali il brillamento di mine, la palificazione di sostegno o altre simili?</i>	<b>NO</b>
<i>La realizzazione o il funzionamento del progetto generano sostenuti volumi di traffico?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto verrà smantellato al termine di un periodo determinato?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta il dragaggio, la rettificazione o l'intersezione dei corsi d'acqua?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta la costruzione di strutture in mare?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto richiede la realizzazione di infrastrutture primarie, per assicurare l'approvvigionamento di energia, combustibile ed acqua?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto richiede la realizzazione di nuove strade, tratte ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto modifica le caratteristiche funzionali delle opere di cui costituisce la modifica o l'ampliamento?</i>	<b>NO</b>

##### Cumulo con altri progetti

<i>Il progetto può generare conflitti nell'uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione?</i>	<b>NO</b>
<i>Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo possono cumularsi con le perturbazioni all'ambiente generate da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione che insistono sulla stessa area?</i>	<b>NO</b>

##### Utilizzazione delle risorse naturali

<i>Il progetto richiederà apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto richiede consistenti apporti idrici?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto richiederà l'utilizzo di risorse non rinnovabili?</i>	<b>NO</b>

## Produzione dei rifiuti

<i>Il progetto comporta l'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento all'aria aperta (per es. di residui di vegetazione o di materiali di costruzione)?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta l'eliminazione di inerti, di strati di copertura o di rifiuti di attività minerarie?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta l'eliminazione di rifiuti industriali o urbani?</i>	<b>NO</b>

## Inquinamento e disturbi ambientali

<i>Il progetto dà luogo ad emissioni in atmosfera generate dall'utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da altre fonti?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d'acqua?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e marine?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto può provocare l'inquinamento dei suoli e delle acque di falda?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto provocherà l'immissione nell'ambiente di rumore, vibrazioni, luce, calore, odori o altre radiazioni?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto può dare luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e culturali?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto può dar luogo a elementi di perturbazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche?</i>	<b>NO</b>

## Rischio di incidenti

<i>La realizzazione del progetto comporta lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene)?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto, nella sua fase di funzionamento, genera campi elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche vicine?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta l'uso regolare di pesticidi e diserbanti?</i>	<b>NO</b>
<i>L'impianto può subire un guasto operativo tale da rendere insufficienti le normali misure di protezione ambientale?</i>	<b>NO</b>
<i>Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all'ambiente o di organismi geneticamente modificati?</i>	<b>NO</b>

## Localizzazione del progetto

<i>Il progetto comporta modifiche significative dell'uso territoriale o della zonizzazione?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta modifiche significative della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona?</i>	<b>NO</b>
<i>Il progetto comporta modifiche della capacità di carico dell'ambiente naturale, e della qualità in generale?</i>	<b>NO</b>

**4.2 ART. 20 D. LGS. 152/2006**

L'Art.20. "Verifica di assoggettabilità" (così come modificato dall'art. 2, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010) dice che:

1. *Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:*
  - a) *elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;*

- 
- b) *inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;*
- c) *elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.*
2. *Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.*
3. *Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.*
4. *L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.*
5. *Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.*
6. *Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.*
7. *Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:*
- d) *un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;*
- e) *con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.*

#### FUTURA ATTIVITA' DI RECUPERO:

L'attività di recupero di rifiuti inerti, così come prevista e descritta nel precedente § 2.2.2, presenterà la seguente potenzialità operativa:

- 1.200 tonnellate all'anno (pari a circa 450 tonnellate al giorno) di rifiuti inerti NON pericolosi.

Per poter iniziare l'attività precedentemente descritta non vi è la necessità di provvedere alla realizzazione di alcuna nuova opera. L'area di proprietà della ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** risulta già opportunamente pavimentata è dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di impianti di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia. Si ricorda, comunque, che tutte le operazioni di recupero del materiale inerte si effettuano all'interno del capannone riducendo a zero le operazioni effettuate all'esterno.

La presente attività non si cumula con altri progetti in zona e l'utilizzazione delle risorse naturali è nulla in quanto non vi è consumo di suolo naturale o agricolo (l'area ha già una destinazione urbanistica produttiva), di materiali e nemmeno di acqua.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero sono rappresentati principalmente da metalli ferrosi (cod. CER 191202), metalli non ferrosi (cod. CER 191203), legno (cod. CER 191207) e materiali di scarto misti (cod. CER 191212).

La possibilità di inquinamento delle matrici ambientali da parte dell'attività prevista, così come descritto nei precedenti paragrafi, è poco probabile, sia per la natura dei materiali trattati (inerti non pericolosi), sia per il fatto che tutte le operazioni verranno effettuate all'interno del capannone che sarà, tra l'altro, dotato di alcune opere di mitigazione tra le quali i nebulizzatori d'acqua per il contenimento delle polveri prodotte. Anche per quanto riguarda il possibile disturbo ambientale relativo al rumore prodotto, sarà limitato grazie all'installazione di barriere divisorie e di contenimento ad effetto antirumore; inoltre la localizzazione dell'area rende tali disturbi meno probabili.

Infine anche il rischio di incidenti è molto basso, proprio per la tipologia delle sostanze trattate, inerti non pericolosi, che abbinate alle tecnologie utilizzate, semplici e collaudate quali il frantoio, ne rendono l'effetto praticamente nullo.

### **4.3 V.Inc.A.**

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014, all'Allegato A Paragrafo 2.2. "PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA", la seguente procedura per la richiesta di autorizzazione all'attività di recupero di rifiuti inerti, per la sua intrinseca natura può essere considerata NON significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 in quanto posizionata all'esterno dei siti individuati (IT3220039 biotopo "Le Poscole", e IT3220038 Torrente Valdiezza) e appartenente alla tipologia: "Piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

L'attività di recupero rifiuti inerti derivanti dall'attività di demolizione che la ditta F.B.P. di Turcato Francesco & figli, intende avviare presso la loro sede di Via della Stampa, 32 a Trissino (VI), così come indicato in **Figura 3-12**, dista circa 4,1 Km dal biotopo "Le Poscole" (IT3220039) e circa 5,1 Km da Torrente Valdiezza (IT3220038).

Tale attività sarà avviata all'interno di un capannone già realizzato e di proprietà della stessa ditta richiedente; si tratta di un capannone di superficie coperta pari a 590 mq, con un'altezza utile di 8 m, ed un volume urbanistico di 4.700 mc.

Vista la distanza dell'attività dai siti della Rete Natura 2000, si ritiene, con ragionevole certezza, che l'attività non comporti alcun impatto negativo su habitat e specie. A riprova di ciò si rimanda anche al paragrafo 3.2 in cui sono evidenziati i possibili impatti e le azioni intraprese per annullarli.

#### 4.4 DGR LOMBARDIA 6-49226/2000

Dall'analisi di vari studi effettuati su tipologie simili di impianti e progetti, al fine di valutare l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato spesso utilizzato il sistema di valutazione tecnica predisposto dalla Regione Lombardia che stabilisce le ripercussioni sull'ambiente relativamente a modifiche o ampliamenti di impianti già autorizzati o in fase di autorizzazione. Tale sistema si è rivelato valido e molto significativo per cui, per l'analisi dell'impianto che intende realizzare la ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli**, si è optato per l'utilizzo dello stesso procedimento. Di seguito se ne riposta la procedura e gli esiti riscontrati.

La valutazione è stata effettuata mediante l'applicazione di una serie di matrici alle tre componenti ambientali principali che sono la QUALITÀ DELL'AMBIENTE, L'UTILIZZO DEL TERRITORIO, e LE CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO.

Secondo la DGR, l'impatto massimo è di 1200 punti e l'esito della verifica si ritiene favorevole, e quindi escluso dall'assoggettabilità a VIA, qualora:

- il valore degli impatti parziali sia, per ciascuna componente, inferiore al 50% del valore massimo (cioè di 400 punti → 200 punti)
- l'impatto globale complessivo sia inferiore al 33% del valore massimo (cioè di 1200 punti → 396 punti).

In Figura 4-1 si riporta il Criterio di valutazione dei parametri sulla base della situazione reale presente nell'area in esame:

Magnitudo fattori caratteristici del sito e relativi al progetto (Tabelle 1 e 2) Parametro 1	X	Correlazione Parametro 1 - Componente Ambientale (Tabelle 3)	+
Magnitudo fattori caratteristici del sito e relativi al progetto (Tabelle 1 e 2) Parametro 2	X	Correlazione Parametro 2 - Componente Ambientale (Tabelle 3)	+
	X		+
	X		+
Magnitudo fattori caratteristici del sito e relativi al progetto (Tabelle 1 e 2) Parametro N	X	Correlazione Parametro N - Componente Ambientale (Tabelle 3)	=
<b>Valore di Impatto Globale sulla singola Componente Ambientale</b>			

Figura 4-1 - Criterio di valutazione dei parametri sulla base della situazione reale presente nell'area in esame

Di seguito si riporta la tabella (Tabella 1.2 – Magnitudo relativa alle caratteristiche del sito – D.D.G.G.R. 27 marzo 2000 n. 7658) riepilogativa utilizzata, per gli "altri impianti", in cui si sono individuate le magnitudo relative alle caratteristiche del sito ed ai fattori di progetto:

**Tabella 1.2 - Magnitudo relativa alle caratteristiche del sito (altri impianti)**

		0	2	5	10
1	Distanza abitazioni più vicine	> 500 m	500 -200 m	200 -100 m	< 100 m
2	Destinazione urbanistica	industriale	artigianale e/o servizi	agricola	residenziale e/o di espansione urbana e/o altro
3	Distanza da aree sottoposte a vincoli	> 5.000 m	5.000 - 200 m	200 - 100 m	< 100 m
4	Distanza da luoghi a interesse storico e archeologico	> 500 m	500 - 200 m	200 - 100 m	< 100 m
5	Sistema viario	strade comunali e provinciali a viabilità minore	strade provinciali a viabilità di grande comunicazione	strade statali a viabilità di grande comunicazione	autostrade
6	Morfologia	< 10°	10° - 20°	20° - 30°	> 30°
7	Franosità	area di pianura	nessun dissesto in sito o potenziale	dissesti potenziali	dissesti in sito
8	Distanza dai corsi d'acqua o dai laghi come da allegato alla l.r. 51/75	> 1000 m	500 - 1000 m	100 - 500 m	< 100 m

Ed ora quella relativa ai fattori di progetto dell'impianto, rielaborata secondo le nostre reali condizioni (Tabella 2 – Magnitudo relative ai fattori di progetto dell'impianto – D.D.G.G.R. 27 marzo 2000 n. 7658):

		0	2	5	10
1	Copertura dell'impianto	capannone tamponato integralmente	completa con tettoia	parziale	non prevista
2	Destinazione finale dell'area	riassetto con riutilizzo dell'area	riassetto dell'area	riutilizzo con impianti esistenti	non prevista
3	Abbattimento dei rumori	utilizzo di barriere naturali e di schermi e pannelli artificiali fissi	utilizzo di barriere naturali e di schermi artificiali mobili	utilizzo di barriere naturali	non previsto
4	Abbattimento delle polveri	utilizzo di sistemi di abbattimento artificiali fissi	utilizzo di barriere naturali e di schermi artificiali mobili	utilizzo di barriere naturali	non previsto
5	Pavimentazione delle aree di lavorazione	previsto con rete di raccolta acque di dilavamento	previsto senza rete di raccolta acque di dilavamento	previsto parzialmente	non previsto
6	Trattamento delle acque di dilavamento	previsto per le acque di prima e seconda pioggia	previsto solo per le acque di seconda pioggia	previsto solo per le acque di prima pioggia	non previsto
7	Monitoraggio ambientale	completo in continuo	completo periodico	parziale	non previsto

La matrice di correlazione per l'impianto di recupero di rifiuti inerti della ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** sarà, dunque, la seguente:

Componenti ambientali					
Qualità dell'ambiente	Utilizzo del territorio	Caratteristiche del paesaggio		M	
				3	4
1	5	4	Destinazione urbanistica		
2	4	2	Distanza da aree sottoposte a vincoli		
2	2	4	Distanza da luoghi di interesse storico e archeologico		
5	1	1	Sistema viario		
1	1	3	Morfologia		
1	2	1	Franosità		
5	1	3	Distanza dai corsi d'acqua o dai laghi		

2	4	3	Copertura impianti	Fattori relativi al progetto	
2	6	8	Destinazione finale area		
4	1	1	Abbattimento rumori		
4	4	1	Abbattimento polveri		
1	2	4	Pavimentazione delle aree di lavorazione		
3	2	1	Trattamento acque di dilavamento		
4	1	2	Monitoraggio ambientale		

Nel caso specifico del progetto dell'impianto di recupero di rifiuti inerti, i punteggi attribuiti sono i seguenti:

		0	2	5	10
1	Distanza abitazioni più vicine	> 500 m	500 - 200 m	200 - 100 m	< 100 m
2	Destinazione urbanistica	industriale	artigianale e/o servizi	agricola	residenziale e/o di espansione urbana e/o altro
3	Distanza da aree sottoposte a vincoli	> 5.000 m	5.000 - 200 m	200 - 100 m	< 100 m
4	Distanza da luoghi a interesse storico e archeologico	> 500 m	500 - 200 m	200 - 100 m	< 100 m
5	Sistema viario	strade comunali e provinciali a viabilità minore	strade provinciali a viabilità di grande comunicazione	strade statali a viabilità di grande comunicazione	autostrade
6	Morfologia	< 10°	10° - 20°	20° - 30°	> 30°
7	Franosità	area di pianura	nessun dissesto in sito o potenziale	dissesti potenziali	dissesti in sito
8	Distanza dai corsi d'acqua o dai laghi come da allegato alla l.r. 51/75	> 1000 m	500 - 1000 m	100 - 500 m	< 100 m

		0	2	5	10
1	Copertura dell'impianto	capannone tamponato integralmente	completa con tettoia	parziale	non prevista
2	Destinazione finale dell'area	riassetto con riutilizzo dell'area	riassetto dell'area	riutilizzo con impianti esistenti	non prevista
3	Abbattimento dei rumori	utilizzo di barriere naturali e di schermi e pannelli artificiali fissi	utilizzo di barriere naturali e di schermi artificiali mobili	utilizzo di barriere naturali	non previsto
4	Abbattimento delle polveri	utilizzo di sistemi di abbattimento artificiali fissi	utilizzo di barriere naturali e di schermi artificiali mobili	utilizzo di barriere naturali	non previsto
5	Pavimentazione delle aree di lavorazione	previsto con rete di raccolta acque di dilavamento	previsto senza rete di raccolta acque di dilavamento	previsto parzialmente	non previsto
6	Trattamento delle acque di dilavamento	previsto per le acque di prima e seconda pioggia	previsto solo per le acque di seconda pioggia	previsto solo per le acque di prima pioggia	non previsto
7	Monitoraggio ambientale	completo continuo in	completo periodico	parziale	non previsto

Gli impatti massimi per ciascuna delle tre componenti considerate si ottengono moltiplicando il punteggio massimo (40) per la massima magnitudo (10), e risultano pertanto pari a 400 punti, mentre l'impatto complessivo massimo è di 1200 punti.

Secondo quanto dettato dalla Figura 4-1, per l'impianto che si intende attivare si ottengono i valori di seguito riportati e che rispettano i limiti previsti:

Studio Preliminare Ambientale

Componenti ambientali				Valore degli impatti				
Qualità dell'ambiente	Utilizzo del territorio	Caratteristiche del paesaggio		M	Qualità dell'ambiente	Utilizzo del territorio	Caratteristiche del paesaggio	
3	4	2	Distanza abitazioni più vicine	Fattori caratteristici del sito	10	30	40	20
1	5	4	Destinazione urbanistica		0	0	0	0
2	4	2	Distanza da aree sottoposte a vincoli		2	4	8	4
2	2	4	Distanza da luoghi di interesse storico e archeologico		0	0	0	0
5	1	1	Sistema viario		0	0	0	0
1	1	3	Morfologia		0	0	0	0
1	2	1	Franosità		0	0	0	0
5	1	3	Distanza dai corsi d'acqua o dai laghi		10	50	10	30
2	4	3	Copertura impianti	Fattori relativi al progetto	0	0	0	0
2	6	8	Destinazione finale area		10	20	60	80
4	1	1	Abbattimento rumori		0	0	0	0
4	4	1	Abbattimento polveri		0	0	0	0
1	2	4	Pavimentazione delle aree di lavorazione		0	0	0	0
3	2	1	Trattamento acque di dilavamento		0	0	0	0
4	1	2	Monitoraggio ambientale		2	8	2	4
40	40	40	IMPATTO PARZIALE [max 400 pt - limite 200 pt]		112	120	138	
			IMPATTO GLOBALE [max 1200 pt - limite 396 pt]		370			

## 5 CONCLUSIONI

L'oggetto della presente valutazione di assoggettabilità a VIA riguarda l'attività di recupero di rifiuti inerti da avviarsi presso la sede della **Ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli**, con sede in Via della Stampa a Trissino (VI). La ditta si occupa di movimento terra e costruzioni edili in genere.

Presso l'impianto si intende svolgere l'attività di recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle lavorazioni di demolizione che la stessa ditta eseguirà nei suoi lavori.

Non è prevista la realizzazione di alcuna nuova opera in quanto la proprietà che accoglierà l'attività dispone già di tutti gli spazi utili. La normativa vigente e gli strumenti di pianificazione territoriale non hanno evidenziato vincoli.

La verifica dell'assoggettabilità a VIA, che non ha evidenziato criticità, è stata effettuata utilizzando la lista di controllo proposta dalla D.G.R.V. 1624 del 1999 e da ciò si può affermare che l'attività non comporta modifiche significative all'ambiente circostante.

Un'ulteriore verifica dell'assoggettabilità a VIA è stata, infine, condotta con il sistema di valutazione tecnica predisposto dalla Regione Lombardia con D.G.R. 24 marzo 2000 n.6/49226 e Decreto Direttore Generale Giunta Regionale 27 marzo 2000 n. 7658, secondo il quale si sono attribuiti dei punteggi alla qualità dell'ambiente, all'utilizzo del territorio e alle caratteristiche del paesaggio che ne hanno restituito un esito negativo per quanto riguarda gli impatti sulle singole componenti ambientali.

Secondo quanto stabilito da quest'ultimo sistema di valutazione, la verifica di assoggettabilità è ritenuta favorevole, e dunque è ammessa l'esclusione dalla procedura di V.I.A., quando i singoli impatti sulle singole componenti è inferiore al 50% e quando l'impatto globale è inferiore al 33% del valore massimo (così come dimostrato nel § 4.4). La riassume quanto evidenziato dallo studio e conferma che l'attività di recupero che si intende esercitare non debba essere assoggettata a V.I.A..

Descrizione (componente ambientale)	Valore degli impatti (max 400)	Limite degli impatti (50% del massimo impatto parziale possibile)	ESITO
Qualità dell'ambiente	112	200	<b>favorevole</b>
Utilizzo del territorio	120	200	<b>favorevole</b>
Caratteristiche del paesaggio	138	200	<b>favorevole</b>

Descrizione (componente ambientale)	Valore dell'impatto (max 1200)	Limite dell'impatto (33% del massimo impatto globale possibile)	ESITO
Impatto complessivo su tutte le componenti	370	396	<b>favorevole</b>

Valdagno, 07 ottobre 2015

dott. for. Carlo Klaudatos  
Firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

## **BIBLIOGRAFIA**

---

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza, adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto è stato adottato con DGR n. 7090 il 23.12.86 e approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 il 13 dicembre 1991;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Veneto, approvato il 1 settembre 1989 con Delibera del Consiglio Regionale n. 962;
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera della Regione Veneto, approvato con DCR n.57/2004;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, adottato dal Comitato Istituzionale in data 03/03/2004;
- Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 4453 del 29/12/2004;
- Carta dei Suoli del Veneto, Regione Veneto – ARPAV;
- Rapporto di Ricerca I trasporti nella Provincia di Vicenza, Provincia di Vicenza, 2008;
- Piano Regolatore Generale vigente PAT Comune di Trissino, 2013;
- Piano di Classificazione Acustica, Comune di Trissino, 2009;
- Provincia di Vicenza “Rapporto sullo stato dell’ambiente” anno 2000;
- La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE © Comunità europee, 2000;
- Regione Veneto, Strumenti e Indicatori per la Salvaguardia della Biodiversità - 12/2005.

## ALLEGATO 1 - LEGENDE TAVOLE PTCP VICENZA

<b>Legenda</b>	
	Confine PTCP
	Confini Comunali
<b>VINCOLO</b>	
	Vincolo paesaggistico (Art.34)
	Vincolo corsi d'acqua (Art.34)
	Vincolo Zone Boscate (Art.34)
	Vincolo Archeologico / Zone di Interesse Archeologico(Art.34)
	Vincolo Monumentale (Art.34)
	Vincolo Idrogeologico (Art.34)
<b>VINCOLO SISMICO (Art.11 - 34)</b>	
	Zona 2
	Zona 3
	Zona 4
<b>PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE</b>	
	Piani di Area o di settore Vigenti o Adottati (Art.34)
	Ambiti per l'istituzione di Parchi - PTRC 1992
	Aree di tutela paesaggistica - PTRC 1992
	Aree Piani Assetto Idrogeologico (PAI) (Art.34)
<b>CENTRI STORICI (Art.42)</b>	
	Centri storici di notevole importanza
	Centri storici di grande interesse
	Centri storici di medio interesse
	Centri storici
<b>ALTRI ELEMENTI</b>	
	Idrografia
	Zone Militari (Art.34)
	Viabilità di Livello Provinciale
	Rete ferroviaria
<b>RETE NATURA 2000</b>	
	Zone SIC
	Zone Protezione Speciale - ZPS (Art.34)
	Siti Importanza Comunitaria - SIC (Art.34)

Legenda 1 – Tavola 1 1 B Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Legenda	
	Confine del PTCP
	Confini comunali
	DISSESTI GEOLOGICI (Art.10)
	Scarpate di degradazione (Art.10)
	Frana attiva e non attiva (Art.10)
	Conoide alluvionale attiva (Art.10)
	Conoide alluvionale non attiva (Art.10)
	Canoloni e con di valanga (Art.10)
	Dissesti geologici difesa del suolo Provinciale (Art.10)
	Impianto rete telefonia mobile (Art.10)
	Aree degradate per presenza storica di rifiuti (Art.12)
	Discariche (Art.10 - Art.12)
	Depuratore (Art.29 - Art.10)
	Aziende a rischio incidente rilevante (art.8 DLGS 334/99) (Art.33)
	Aziende a rischio incidente rilevante (art.8 DLGS 334/99) (Art.33)
	Acquiferi inquinati (Art.10 - Art.29)
ACQUA	
	Pozzi di attingimento idropotabile (Art.29)
	Sorgenti (Art.10 - Art.39)
	Grotte (Art.10 - Art.39)
	Sorgenti e Grotte coincidenti
	Risorgive (Art.36 - Art.29 - art.10)
	Idrografia primaria (Art.29 - Art.10)
	Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)
	Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)
	Alvei fluviali Disperdenti e Drenanti (Art.29)
	Limite superiore della fascia delle risorgive (Art.36 - Art.29 - art.10)
	Spartiacque idrogeologico (Art.29 - Art.10)
	Area di ricarica Bacino Scolante Laguna di Venezia (Art. 9 -10-29)
	Limite imbocco acquiferi in pressione (Art.29) (limite inferiore dell'area di ricarica della falda)
CASSE DI ESPANSIONE E BACINI DI LAMINAZIONE (DCP n.119 del 30/11/2010) Art. 10	
	Opere esistenti
	Opere proposte
PERICOLOSITA' IDRAULICA PAI (Art.10)	
	P1
	P2
	P3
	P4
	Aree fluviali
PERICOLOSITA' IDRAULICA MONTAGNA PAI (Art.10)	
	P1
	P2
	P3
PERICOLOSITA' GEOLOGICA PAI (Art.10)	
	P1
	P2
	P3
	P4
	Paleo frane PAI
RISCHIO IDRAULICO PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA (Art.10)	
	R1
	R2
	R3
	R4
	Aree esondabili o ristagno idrico (Art.10)
	Area a rischio caduta valanghe Piano Provinciale di Emergenza (Art.10)
	Cave attive (Art.13)
	Cave estinte (Art.13)
	Cantieri minerari attivi (Art.13)
	Concessioni minerarie esistenti (Art.13)
RISCHIO SISMICO (Art.11)	
	Zona 2
	Zona 3
	Zona 4
LINEE ELETTRICHE (Art.10)	
	da 50 a 133 Kw
	da 133 a 221 Kw
	da 221 a 380 Kw
	Metanodotti (Art.10)

Legenda 2 – Tavola 2 1 B Carta della Fragilità

Legenda	
	Confine del PTCP
	Confini comunali
	Idrografia primaria
	Idrografia secondaria
	Aree umide di origine antropica
	Specchi lacuali
<b>G000</b>	
	Geositi e codice (Art.39)
	Risorgive (Art. 36)
	Sorgenti (Art.10 - Art.39)
	Grotte (Art.10 - Art.39)
	Sorgenti e Grotte coincidenti
	Aree Carsiche (Art. 14)
	Zone boscate (Art. 38)
	Siti di Importanza Comunitaria
	Zone di Protezione Speciale
	Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38)
	Stepping Stone (Art.38)
	Corridoi ecologici principali (Art. 38)
	Corridoi ecologici secondari (Art. 38)
	Corridoi PTRC (Art. 38)
	Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38)
	Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38)
	Barriere infrastrutturali (Art. 38)
	Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
	Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
	Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)
	Aree agropolitano (Art.24)

Legenda 3 – Tavola 3 1 B Carta del Sistema Ambientale

Legenda	
	Confine del PTCP
	Confini Comunali
<b>SERVIZIO ED ATTREZZATURE DI RILIEVO PROVINCIALE</b>	
	Polo universitario
	Polo Istituti Superiori
	Fiera
	Aeroporto
	Porte della Montagna (Art.92)
	Porte dei Berici (Art.94) (PIANO D'AREA MONTI BERICI)
<b>AMBITI PER LA PIANIFICAZIONE COORDINATA FRA PIU' COMUNI</b>	
	Territori Valdastico Sud (Art.89)
	Vi.Ver (Art.90)
	Vicenza e il Vicentino (Art.91)
	Poli città dell'alto Vicentino (Art.92)
	Bassano e prima cintura (Art.93)
	Multifunzionalità dell'area Berica (Art.94)
	Ambito di riequilibrio territoriale (Art.88)
<b>SISTEMA PRODUTTIVO</b>	
	Aree produttive (Art.66- Art.71)
	Aree produttive ampliabili (Art.67)
	Polo elettromeccanico Vicentino-Veneto (Art.94) (PIANO D'AREA MONTI BERICI)
<b>SISTEMI PRODUTTIVI DI RANGO REGIONALE</b>	
<i>Territori, Piattaforme e Aree Produttive</i>	
	Territori urbani complessi (Art.73)
	Territori geograficamente strutturali (Art.73)
<i>Territori strutturalmente conformati</i>	
	Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale (Art.78)
	Strade mercato (Art.78)
	Piattaforme produttive complesse regionali (Art.73)
	Presidio Ospedaliero ASL esistente
	Presidio Ospedaliero ASL di progetto
<b>VIABILITA' ESISTENTE (Art.63)</b>	
	Primo livello
	Secondo livello
	Terzo livello
	Caselli autostradali esistenti
	Area critica per la viabilità
<b>VIABILITA' DI PROGETTO (Art.63)</b>	
	Primo livello
	Secondo livello
	Terzo livello
	Collegamenti con tracciato da definire di Secondo livello
	Collegamenti con tracciato da definire di Terzo livello
	Caselli autostradali di progetto
<b>MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO (Art.63 - 64)</b>	
	Collegamento rapido di massa Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale
	Assi di connessione Linea Alta Velocità/Alta capacità
	Linea ferroviaria esistente Nuovo collegamento ferroviario PTRC
	Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
	Stazioni ferroviarie esistenti
	Stazioni ferroviarie SFMR Nodi di interscambio di I° livello (Art.63)
	Nodi di interscambio di II° livello (Art.63) Terminal Intermodale da sviluppare
	Aree sciistiche da piano provinciale e piano regionale neve (Art.64)
	Aree sciistiche previste da piano regionale neve (Art.64)
	PAT semplificati (Art.95)

Legenda 4 – Tavola 4 1 B Sistema Insediativo-Infrastrutturale

## Legenda

	Confine del PTC	<b>CATALOGO ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE</b>		Ville di interesse Provinciale (Art.45)
	Confini Comunali		Ville di particolare interesse Provinciale (Art.45 - 47)	
	Corsi acqua	<b>CONTESTI FIGURATIVI</b>		Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47)
	Ambienti boscati		Contesti Figurativi ville Venete (Art.46)	
	Canali Storici	<b>BENI CULTURALI</b>		Musei della tradizione (Art.53)
	Aree verdi perurbane (Art.37)		Museo aperto Giardini del Sasso (Piano d'Area Altopiano dei Sette Comuni)	
<b>AMBITI STRUTTURALI DI PAESAGGIO PTRC (Art.60)</b>			Centri di spiritualità e dei grandi edifici monastici (Art.50)	
	Massiccio del Grappa		Terme di Recoaro	
	Altopiano dei Sette Comuni		Ambienti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e da valorizzare (Art.59)	
	Altopiano di Tonezza		Zone intervento grande guerra (Art.52)	
	Piccole Dolomiti		Città murate, manufatti difensivi e siti fortificati (Art.51)	
	Prealpi Vicentine		Manufatti vari di interesse storico (Art.58)	
	Costi Vicentini		Sacrali/Ossari della grande guerra (Art.52)	
	Prealpi e Colline Trevigiane		Manufatti di archeologia industriale (Art.43)	
	Gruppo collinare dei Berici		Ville e palazzi (Art.58)	
	Alta Pianura tra Brenta e Piave		Città fabbrica Schio-Valdagno (Art.42)	
	Alta Pianura Vicentina		Parchi giardini storici (Art.58)	
	Alta Pianura Veronese		Corti rurali (Art.58)	
	Pianura tra Padova e Vicenza	<b>CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d'Area)</b>		
	Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige		Altopiano dei Sette Comuni	
<b>AREE AGRICOLE PTRC</b>			Monti Berici (Art.94)	
	Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)		Stazione ferroviaria storica (Art.54)	
	Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)		Casello ferroviario storico (Art.54)	
	Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)		Linee ferroviarie storiche (Art.54)	
	Aree agropollivo (Art.24)		Strada Romana PTRC (Art.56)	
<b>STRADE DEI VINI</b>			Sili con schema direttore (Piano d'area Monti Berici)	
	Strada dei Colli Berici		Aree con progetto norma (Piano d'area Monti Berici)	
	Strada del Reciolo		Aree agrocenturiato (Art.41)	
	Strada del Torcolato	<b>ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO</b>		
<b>RETI FRUITIVE MOBILITA' LENTA</b>			Terrazzamenti (Art.55)	
	Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64)		Ulivi/Cilieggi (Art.55)	
	Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64)		Prati stabili (Art.55)	
	Assi ciclabili relazionali (Art.63)		Prati Umidi (Art.55)	
	Ippovia (Art.64)			

Legenda 5 – Tavola 5 1 B Sistema del Paesaggio